



Com	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020



31-2020 **Mag. Circolari**

## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Sig. Ministro  
della Giustizia  
ROMA

Al Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Ministero della Giustizia  
Direzione Generale dei Magistrati  
ROMA

Al DAG - Dipartimento  
per gli Affari di Giustizia  
del Ministero della Giustizia  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale  
presso la Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Nazionale  
Antimafia e Antiterrorismo  
ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori Generali  
presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori presso  
i Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

**OGGETTO: Pratica num. 664/VV/2011 - Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. (Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018).**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 dicembre 2020, ha adottato la seguente delibera:



*Com* Roma 17/12/2020  
Protocollo P 18269/2020

**Relazione Introduttiva alla Modifica alla  
Circolare sulla Organizzazione  
degli Uffici di Procura**



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

## Sommario

<b>SOMMARIO.....</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>6</b>
§ 1. Obiettivi e perimetro dell'intervento.....	6
§ 2. Il metodo seguito: l'analisi dei numerosi progetti organizzativi ed il dibattito consiliare.....	6
§ 3. Le esigenze di trasparenza delle scelte organizzative del Procuratore e gli obiettivi dell'attività consiliare di verifica.....	7
<b>PARTE I.....</b>	<b>7</b>
<b>L'ORGANIZZAZIONE COME PREVISIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI, PER GRUPPI DI SOSTITUTI, AGGREGATI PER MATERIE OMOGENEE.....</b>	<b>7</b>
§ 1. La previsione dei gruppi di lavoro ed i criteri di selezione: l'interpello.....	7
§ 2. Il metodo partecipato interno volto all'adozione del progetto organizzativo: l'assemblea.....	8
§ 3. Il metodo partecipato esterno volto all'adozione del progetto organizzativo: il confronto con il dirigente dell'ufficio giudiziario giudicante.....	9
<b>PARTE II.....</b>	<b>10</b>
<b>LA REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE. LA POSSIBILITÀ DI AFFIDARE COMPITI DI COORDINAMENTO AI SOSTITUTI PROCURATORI.....</b>	<b>10</b>
§ 1. Il ruolo del Procuratore Aggiunto nelle scelte sull'assetto organizzativo dell'Ufficio.....	10
§ 2. L'aspetto innovativo della introduzione della riserva di lavoro giudiziario per i Procuratori della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti.....	10
<b>PARTE III.....</b>	<b>11</b>
<b>LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITÀ NELL'AZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, ANCHE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANO DI GOVERNO AUTONOMO DELLA MAGISTRATURA.....</b>	<b>11</b>
§ 1. La esplicita previsione dei criteri di assegnazione degli affari ai magistrati; la coassegnazione e la cd. autoassegnazione .	11
§ 2. Il potere di visto come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica, in funzione conoscitiva.....	12
§ 3. La organizzazione della Direzione distrettuale antimafia nel più ampio assetto della Procura. ....	13
3.1. Le ragioni della scelta consiliare. ....	13



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

3.2. La selezione dei magistrati da assegnare alla D.D.A.: criteri legali, indicazioni metodologiche. Il provvedimento di conferma biennale..... 13

3.3. L'avvicendamento fra magistrati assegnati alla D.D.A. La coassegnazione a magistrati esterni alla D.D.A. quale strumento di diffusione di professionalità nella specifica materia.....14

§ 4. L'attività dei Consigli Giudiziari.....15

**PARTE IV.....16**

**L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA ED ANTITERRORISMO.....16**

§ 1. Le ragioni della scelta consiliare.....16

§ 2. La designazione dei magistrati alle sezioni ed ai gruppi di lavoro. La distribuzione degli affari, giudiziari e amministrativi; il ruolo dei Procuratori Aggiunti.....18

§ 3. L'attribuzione delle funzioni di collegamento ai sostituti procuratori nazionali antimafia. La previsione di compiti di coordinamento in capo ai sostituti procuratori: condizioni e limiti. La riserva di quota di lavoro giudiziario ulteriore in capo ai Procuratori Aggiunti.....18

**PARTE V..... 19**

**LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, GLI UFFICI DI SECONDO GRADO, GLI UFFICI DI PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI..... 19**



Com	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

## Premessa

### § 1. Obiettivi e perimetro dell'intervento.

L'intento di procedere ad una rivisitazione e parziale riformulazione della circolare in tema di organizzazione degli uffici di Procura adottata con la delibera del 16.11.2017 si pone in ideale continuità rispetto alle risoluzioni adottate dal Consiglio con delibere del 2007 e del 2009 a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 20.2.2006, n. 106, che mantengono un pregnante valore ricognitivo tanto con riguardo agli spazi di intervento riservati al Consiglio in materia di organizzazione degli uffici requirenti, quanto con riguardo ai principi cui esso deve essere ispirato.

Quanto al primo aspetto vale la pena di ricordare che nella relazione redatta dalla Commissione Paladin (istituita con decreto del Presidente della Repubblica il 26.7.1990) è stato ritenuto che l'attività "normativa" del Consiglio Superiore della Magistratura, che si esprime (anche e soprattutto) attraverso l'adozione delle circolari, deve ritenersi "giustificata in quanto strumentale od ausiliaria" all'assolvimento delle funzioni che il Costituente gli ha attribuito "quale vertice organizzativo della magistratura ordinaria", sia nell'ottica di superare i vuoti, le carenze, la frammentarietà e la disorganicità che caratterizzano il quadro ordinamentale primario, che di autolimitare, con la preventiva fissazione di criteri generali ed omogenei, la discrezionalità insita nei compiti di alta amministrazione.

Quanto al secondo aspetto appare sempre essenziale ribadire che l'assetto ordinamentale complessivo in tema di uffici requirenti - precedente e successivo all'intervento normativo del 2006 - non può che essere ispirato ed interpretato alla luce dei principi espressi dagli artt. 105, 107, 108 e 112 della Costituzione e che, nel rispetto della normativa primaria, i poteri di indirizzo del Consiglio, come sopra delineati, rappresentano lo strumento per orientare i dirigenti degli uffici di procura quando, come nel caso della formazione e dell'attuazione del progetto organizzativo, "*sono in gioco attribuzioni che concorrono ad assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali*"<sup>1</sup> quali, anzitutto, quelle che trovano esplicitazione nel precetto del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

Permane, dunque, inalterata l'opzione culturale che ha ispirato gli interventi effettuati nel tempo dal C.S.M. e culminati nella circolare del 16 novembre 2017, la cui relazione ed i relativi principi si intendono qui richiamati<sup>2</sup>, che rappresenta il primo tentativo di fornire una risposta organica alla necessità di individuare i tratti di un'organizzazione unitaria, così armonizzando le regole di funzionamento degli Uffici del Pubblico Ministero.

Ed è, anzi, proprio la continuità con la scelta originaria del Consiglio a richiedere, dopo il primo triennio di applicazione, di valutare la "risposta", assai variegata, fornita dagli Uffici di Procura italiani alle indicazioni organizzative e di valore introdotte con la medesima, alla luce dei principi di fondo che con essa si intendevano introdurre nell'organizzazione degli uffici inquirenti.

### § 2. Il metodo seguito: l'analisi dei numerosi progetti organizzativi ed il dibattito consiliare.

L'analisi dei numerosi progetti organizzativi esaminati dalla Commissione ha mostrato, invero, l'incompletezza o l'inadeguatezza della normazione vigente a realizzare alcune finalità, già individuate come prioritarie al momento dell'adozione della circolare del 2017, ma apparse ancor più meritevoli di tutela proprio analizzando le modalità con le quali gli Uffici di Procura hanno dato attuazione alle indicazioni contenute nella circolare.

<sup>1</sup> Cfr. Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 12.7.2007, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106", al par. 2.1.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera di Plenum del 17 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

L'organizzazione degli Uffici di Procura deve essere, invero, finalizzata a garantire l'esercizio imparziale dell'azione penale, la speditezza del procedimento e del processo, l'effettività dell'azione penale, l'esplicazione piena dei diritti di difesa dell'indagato e la pari dignità dei magistrati che cooperano all'esercizio della giurisdizione: beni giuridici costituzionalmente rilevanti la cui effettiva tutela si realizza immancabilmente attraverso un uso imparziale e consapevole della "leva" organizzativa, che, quale regola di esercizio del potere nelle strutture complesse, deve essere utilizzata secondo criteri trasparenti e verificabili.

### **§ 3. Le esigenze di trasparenza delle scelte organizzative del Procuratore e gli obiettivi dell'attività consiliare di verifica.**

La responsabilità delle scelte organizzative, dunque, compete al Procuratore, ma la verifica della rispondenza delle opzioni in concreto adottate alle ragioni di quella attribuzione è compito irrinunciabile del governo autonomo. Al contempo la trasparenza di quelle opzioni, che si traducono in regole di funzionamento e di distribuzione degli affari, implica un assetto in cui il dovere di motivazione costituisce lo strumento ordinario per la verifica della rispondenza dell'esercizio del potere alle sue finalità e per legittimare ed esaltare la razionalità delle decisioni.

Nella dinamica delle regole di funzionamento dettate per le organizzazioni complesse, accanto agli obiettivi di tutela giuridica dei beni cui esse sono preordinate, affiorano immancabilmente gli interessi strumentali degli appartenenti all'organizzazione. Invero la partecipazione alle regole di organizzazione da parte degli appartenenti alla struttura è essa stessa un valore, e la verifica del rispetto delle regole organizzative non appare funzionale unicamente all'interesse dei singoli magistrati dell'Ufficio e alla difesa della loro professionalità e indipendenza, ma finisce per rifluire sulla stessa attitudine della complessiva struttura organizzativa a tutelare gli interessi della giurisdizione e i beni giuridici a cui essa è preordinata.

In definitiva, la verificabilità, da parte dei singoli componenti dell'Ufficio e del governo autonomo della magistratura del corretto esercizio del potere organizzativo e della funzionalità delle scelte rispetto agli obiettivi di valenza costituzionale di esercizio trasparente ed imparziale dell'azione penale, correlato alla tutela della terzietà ed indipendenza del giudice, costituisce il necessario bilanciamento dell'attribuzione della responsabilità delle scelte al Procuratore.

In aderenza a questi principi ed in continuità con la circolare del 16.11.2017, si pone, dunque, l'odierno intervento, che, valorizzando gli obblighi di motivazione, migliora l'intelligibilità e la verificabilità delle ragioni delle scelte organizzative, tanto da parte dei magistrati dell'ufficio quanto dagli organismi di governo autonomo, secondo una speciale declinazione del principio dell'*accountability* nell'amministrazione pubblica, che istituisce una relazione innanzitutto "interna" tra i partecipi dei procedimenti di gestione della struttura organizzativa, per poi rendere trasparenti e comprensibili le scelte relative all'amministrazione della giustizia, nel rapporto con la generalità dei cittadini.

## **PARTE I**

### **L'organizzazione come previsione di distribuzione degli affari, per gruppi di sostituti, aggregati per materie omogenee.**

#### **§ 1. La previsione dei gruppi di lavoro ed i criteri di selezione: l'interpello.**

In numerose disposizioni della Circolare è previsto, quale strumento di distribuzione delle attività tra i sostituti, l'inserimento di questi in separati gruppi di lavoro, tendenzialmente destinati alla trattazione di materie omogenee.

La necessità di suddivisione in gruppi di lavoro comporta necessariamente l'adozione di regole certe e verificabili e, soprattutto, il più possibile uniformi, in tutti gli uffici di Procura in relazione all'assegnazione dei magistrati destinati a comporli. Da un lato, devono essere garantite le



Roma	17/12/2020
Protocollo	P 18269/2020

esigenze di funzionalità dell'ufficio atteso che lo strumento di selezione dei magistrati influenza la medesima "competenza" dei gruppi di lavoro, ossia la capacità di rispondere alle esigenze di tutela a cui essi risultano preordinati e di consentire l'ordinato esercizio dell'azione penale. Dall'altro, realizza il concorrente valore, questa volta interno, dell'indipendenza e della pari dignità dei magistrati destinati a comporre i gruppi stessi, con una ricaduta positiva immediata in termini di tutela del principio di imparzialità dell'azione investigativa.

Nel nuovo articolato, peraltro modificato proprio valorizzando scelte assai apprezzabili contenute in alcuni progetti organizzativi relativi al triennio 2017/2019, si è, dunque, attribuito rilievo specifico all'*interpello* quale strumento per l'assegnazione dei magistrati (anche di nuova destinazione) ai gruppi di lavoro (art. 4 comma 1, lett. f), nonché alla fissazione di criteri predeterminati di valutazione delle istanze dei magistrati, ad opera del Procuratore della Repubblica nel medesimo progetto organizzativo (art. 7 comma 4 lett. b). Lo strumento dell'*interpello* è stato esteso anche all'assegnazione delle funzioni di coordinamento ai Procuratori Aggiunti (art. 5 comma 4)<sup>3</sup> ed è stato perfezionato il meccanismo già previsto per l'accesso alla D.D.A., valorizzando specificamente, tra i criteri attitudinali, il lavoro giudiziario (art. 20 commi 1 e 4), senza tuttavia pretermettere la valorizzazione di esperienze lavorative non giudiziarie, ma che si rivelino particolarmente formative rispetto alle funzioni da esercitare. L'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, regolata secondo le modalità predette, costituisce attuazione del progetto organizzativo e come tale andrà regolata secondo la disciplina prevista dall'art. 9, comma 2, così come ogni sua modificazione.

Il metodo dell'*interpello*, seguito da provvedimento motivato di designazione, è stato introdotto anche per il conferimento di incarichi di coordinamento e di collaborazione (art. 8 comma 9).

## **§ 2. Il metodo partecipato interno volto all'adozione del progetto organizzativo: l'assemblea.**

È stato, inoltre, introdotto l'obbligo di allegare al provvedimento finale di adozione del progetto il verbale dell'assemblea generale dell'ufficio (art. 8 comma 1), allo scopo di valorizzare il procedimento di formazione e di verifica dello strumento organizzativo, che appare, evidentemente, funzionale a favorire una previa, necessaria e rilevante partecipazione effettiva dei magistrati che compongono l'ufficio alle scelte organizzative, peraltro in adempimento di un preciso *dovere di partecipazione* individuato, per i sostituti, dalla medesima circolare (art. 2, comma terzo).

La necessità di una previsione espressa nel senso predetto deriva dalle incertezze sulla convocazione e sulla celebrazione dell'assemblea emerse nell'ambito dell'esame dei singoli progetti organizzativi: talvolta si è, invero, constatato che, sul piano formale, il momento assembleare è stato documentato da una presa d'atto *a posteriori* della bozza di progetto predisposta dal dirigente, con ciò non potendosi avere piena certezza in ordine all'effettivo e pieno confronto tra i magistrati dell'Ufficio (volto a favorire il possibile apporto dei singoli all'elaborazione del progetto), come, invece, evidentemente necessario secondo la *ratio* della già vigente disposizione sul punto.

Inoltre, è stato meglio declinato e chiarito (art. 7 comma 1, ultimo inciso) anche in termini temporali l'obbligo di adottare e comunicare al C.S.M. il progetto organizzativo una volta scaduta la vigenza di quello precedente (sempre collegata alla vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti) o successivamente all'immissione in possesso del magistrato che abbia assunto le funzioni di

<sup>3</sup> Cfr. sul punto anche la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 22.4.2020 di risposta al quesito in ordine "*deleghe organizzative conferite senza previo interpello e loro utilizzo nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.*" Nello specifico l'assemblea plenaria ha deliberato di rispondere al quesito chiarendo che il conferimento di incarichi organizzativi da parte del Procuratore della Repubblica ed, in particolare, il conferimento degli incarichi di direzione, collaborazione e coordinamento di gruppi o sezioni, deve sempre avvenire o all'interno del progetto organizzativo o, previo *interpello*, all'esito di una sequenza procedimentale che assicuri partecipazione, contraddittorio e giustificazione motivazionale della determinazione finale.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

Procuratore della Repubblica<sup>4</sup>. La verifica del rispetto dell'obbligo di adeguamento alla circolare dei progetti organizzativi, previsto dall'art. 25, comma secondo, della circolare del 2017, non ha infatti visto registrare il pieno ed uniforme rispetto di tale disposizione, rendendo quindi opportuna l'introduzione, ad ulteriore chiarimento, della sopra menzionata disposizione.

Non di meno, proprio per la ribadita centralità del progetto organizzativo, la redazione di un documento chiaro, trasparente, articolato, che consenta di individuare gli snodi essenziali dell'attività giudiziaria inquirente nel territorio di competenza, oltre che costituire uno strumento irrinunciabile per la gestione oggettiva dell'Ufficio, rappresenta parallelamente, da un punto di vista soggettivo della valutazione della professionalità del dirigente, una fonte di conoscenza irrinunciabile per il C.S.M. Si spiega, pertanto, come l'omissione o il forte ritardo nell'adozione dello strumento principale di gestione dell'attività dirigenziale a disposizione del Procuratore della Repubblica debba costituire uno degli elementi di valutazione del corretto svolgimento delle funzioni direttive (art. 7 comma 1, ultimo inciso).

### **§ 3. Il metodo partecipato esterno volto all'adozione del progetto organizzativo: il confronto con il dirigente dell'ufficio giudiziario giudicante.**

Con la modifica adottata all'art. 7, comma secondo, ultimo inciso e all'art. 8, comma 1, della circolare si è inteso stimolare un confronto il più possibile ampio e approfondito tra il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale del territorio di competenza. L'idea di una giurisdizione unitariamente intesa e l'assoluta necessità di non determinare cesure nello svolgimento ordinato ed efficiente del procedimento e del processo va supportata, da un punto di vista organizzativo, dall'adozione di strumenti il più possibile condivisi da parte dei dirigenti degli uffici coinvolti nell'amministrazione della giustizia. D'altra parte, è del tutto evidente che alcune scelte organizzative adottate presso gli Uffici inquirenti si presentino particolarmente sensibili per l'organizzazione del lavoro degli uffici giudicanti (si pensi, esemplificativamente, all'adozione di criteri di priorità, alla formazione di gruppi specializzati, alla determinazione dei turni di udienza o alla necessità di garantire continuità nello svolgimento delle funzioni del P.M. di udienza per il magistrato che abbia curato l'istruzione del procedimento). L'impulso ad un dialogo rapido ed informato non dev'essere inteso, evidentemente, come una limitazione delle reciproche attribuzioni e prerogative, ma come un invito ad elaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, regole organizzative che siano anche frutto della consapevolezza degli interessi concorrenti e meritevoli di tutela rappresentati da un Ufficio diverso e, tuttavia, strettamente connesso, da un punto di vista funzionale, nella cura del medesimo scopo istituzionale e nella realizzazione di un servizio giustizia efficiente.

<sup>4</sup> Cfr. sul punto anche la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 28.5.2020 di risposta al quesito in ordine al differimento dei termini per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022. Nello specifico l'assemblea plenaria ha deliberato di rispondere al quesito chiarendo che "i termini per la predisposizione dei progetti organizzativi degli uffici requirenti, prorogati al 31 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020, rispettivamente per lo svolgimento delle riunioni con i magistrati dell'ufficio e per il deposito dei nuovi progetti organizzativi, si applicano anche ai dirigenti degli uffici giudiziari nominati successivamente al 31 dicembre 2019, sempreché più favorevoli rispetto al termine di sei mesi, di cui all'art.7 comma 1 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura"



Com	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

## PARTE II

### **La regolamentazione delle funzioni direttive e semidirettive. La possibilità di affidare compiti di coordinamento ai sostituti procuratori.**

#### **§ 1. Il ruolo del Procuratore Aggiunto nelle scelte sull'assetto organizzativo dell'Ufficio.**

Un profilo di assoluto rilievo della circolare adottata con la delibera del novembre 2017 riguarda la regolamentazione delle funzioni semi-direttive all'interno delle Procure della Repubblica.

Si tratta di un aspetto qualificante nell'individuazione dei profili organizzativi degli uffici inquirenti, poiché il procuratore aggiunto è co-protagonista delle scelte concernenti l'assetto organizzativo delle procure, dovendo supportare il dirigente nell'adozione di queste.

Secondo la normazione primaria e secondaria, la scelta dei magistrati investiti di tali funzioni è riservata all'organo di governo autonomo, per la salvaguardia della migliore funzionalità dell'Ufficio, dell'imparzialità dell'azione giudiziaria e dell'indipendenza esterna ed interna del magistrato, attraverso l'adozione di uno specifico procedimento di valutazione, selezione e nomina.

Tale opzione in punto di selezione dei magistrati idonei a rivestire funzioni semi-direttive deve essere salvaguardata anche in fase attuativa, valorizzando l'attribuzione effettiva delle funzioni di semi-direzione ai magistrati individuati dal C.S.M. Si è, dunque, specificato che le eventuali deroghe a tale assetto, con attribuzione a sostituti procuratori di funzioni proprie dei semi-direttivi pur in presenza di Procuratori Aggiunti in pianta organica, devono essere tendenzialmente temporanee e limitate a specifiche situazioni fattuali, espressamente individuate dal Procuratore in un provvedimento motivato in funzione del miglior esercizio dell'azione giudiziaria (art. 4 comma 1, lett.b)<sup>5</sup>.

In correlazione con tale profilo è stato disciplinato, con maggiore chiarezza, da un lato, l'obbligo per i procuratori aggiunti di svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie aggiuntive rispetto alle concorrenti competenze di direzione e coordinamento, pur sempre in misura ridotta in considerazione dell'onere derivante dall'esercizio delle funzioni semi-direttive (art. 5 comma 7) e, dall'altro, il divieto di esonero per i magistrati collaboratori, non titolari di funzioni semi-direttive, che siano chiamati dal Procuratore a svolgere funzioni di coordinamento o di sostanziale cooperazione nella semi-direzione (art. 5, comma 9).

#### **§ 2. L'aspetto innovativo della introduzione della riserva di lavoro giudiziario per i Procuratori della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti**

L'introduzione dell'obbligatoria riserva di lavoro giudiziario per i procuratori aggiunti, così come la previsione di una possibile riserva di lavoro giudiziario anche per i procuratori della Repubblica, seppur in tal caso compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto dei compiti di direzione e coordinamento nonché dei carichi di lavoro (art. 4 comma 1, lett. a), rappresenta senza dubbio uno dei profili di maggior innovazione rispetto alla precedente circolare.

Il Consiglio ha ritenuto che, pur nella consapevolezza delle differenze sussistenti nella concreta attività lavorativa quotidiana tra uffici inquirenti e giudicanti, le esigenze sottese alla previsione di una riserva obbligatoria di attività giudiziaria per i direttivi e semidirettivi negli uffici giudicanti dovessero essere compatibilmente declinate anche negli uffici inquirenti, in quanto scelta funzionale alla migliore organizzazione dell'ufficio in termini di maggiore consapevolezza della scelta organizzativa.

Si è, dunque, inteso dar corso ad un intervento modificativo che, nel rispetto delle peculiarità degli uffici di procura, e, quindi, senza assimilarli del tutto agli uffici giudicanti, avvicinasse, sotto il profilo del lavoro giudiziario, in maniera congrua ed opportuna, lo *status* del Procuratore della

<sup>5</sup> Cfr. sul punto delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 19 febbraio 2020.



Csm	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

Repubblica e del Procuratore Aggiunto a quello delle omologhe figure direttive e semi-direttive degli uffici giudicanti.

Proprio le peculiarità delle funzioni direttive o semi-direttive negli uffici inquirenti potranno essere valorizzate in sede di progetto organizzativo, individuando in concreto la quota di lavoro giudiziario da attribuire al Procuratore ed ai Procuratori Aggiunti, considerando che - evidentemente - detto "lavoro giudiziario" comprende anche le funzioni di coordinamento e direzione dei gruppi specializzati che si articola in modalità del tutto peculiari, che non si riscontrano nello svolgimento di funzioni giudicanti.

Quanto alla impossibilità di riconoscere "esoneri" ai sostituti procuratori che eccezionalmente svolgano funzioni di coordinamento o di semi-direzione, si osserva che la disposizione risponde alla necessità di evitare che l'attribuzione ad un sostituto-coordinatore dell'esonero di cui fruisce il procuratore aggiunto finisca per rimettere, con la creazione "di fatto" di uno *status* equiparato, l'attribuzione di funzioni semi-direttive a scelte del Procuratore della Repubblica, attribuzione che, invece, come già osservato in precedenti delibere<sup>6</sup>, e come già sottolineato poco sopra, devono ritenersi riservate al C.S.M. sulla base dell'art. 105 Cost. Ovvamente, qualora le funzioni di coordinamento attribuite ai sostituti procuratori, per loro natura eccezionali e temporanee, si presentino particolarmente gravose, è del tutto possibile ricorrere a modalità organizzative che prevedano un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei turni di servizio che caratterizzano gli Uffici di Procura.

### PARTE III

**La trasparenza e l'imparzialità nell'azione del Procuratore della Repubblica, anche in funzione dell'attività dell'organo di governo autonomo della magistratura.**

**§ 1. La esplicita previsione dei criteri di assegnazione degli affari ai magistrati; la coassegnazione e la cd. autoassegnazione .**

Altro profilo di disciplina che l'analisi dei progetti organizzativi ha mostrato essere rilevante e delicato è quello che riguarda i criteri di assegnazione dei procedimenti all'interno dei gruppi di lavoro e le regole dell'auto-assegnazione.

In proposito rileva, da un lato, l'esigenza di salvaguardare l'attribuzione al Procuratore della Repubblica della titolarità dell'esercizio dell'azione penale, che trova il proprio fondamento nella normativa primaria; dall'altro, l'esigenza concomitante di una chiara regolamentazione di tutte le circostanze in cui siano derogati i criteri di attribuzione dei procedimenti individuati dal medesimo Procuratore della Repubblica attraverso il suo progetto organizzativo, secondo regole trasparenti ispirate al buon andamento dell'azione giudiziaria, all'imparzialità e all'efficienza.

Per conciliare dette esigenze sono stati più chiaramente definiti i casi in cui la deroga ai criteri di assegnazione impone una adeguata motivazione (art. 10 commi 1, 4 e 5) in funzione del miglior esercizio dell'azione giudiziaria e nel rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'attività investigativa.

Inoltre, considerato che i gruppi di lavoro sono concepiti e realizzati quali veri e propri "serbatoi di speciale competenza" dell'Ufficio, si è ritenuto necessario che la scelta del magistrato da assegnare o co-assegnare ricada, di regola, all'interno del gruppo specializzato (art. 10, comma 5); invero, la deroga all'assegnazione mediante criteri automatici - indicati, tendenzialmente, come regola generale preferibile dall'art. 7 comma 4 lett. d) - necessita di una specifica motivazione in funzione della esplicitazione della sua razionalità e rispondenza alle finalità generali cui l'organizzazione è preordinata che non può che tener conto, salvo esigenze e ragioni specifiche, delle particolari competenze individuate dal dirigente dell'Ufficio stesso mediante la formazione del

<sup>6</sup> Cfr. la delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 19.2.2020 in ordine al progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per il triennio 2017/2019.



gruppo specializzato. Va, peraltro, qui precisato che il criterio automatico è da intendersi come preferibile con riguardo alle "assegnazioni", poiché la co-assegnazione, se non motivata da esigenze meramente quantitative, richiede attente valutazioni, sia di competenze specifiche che di compatibilità anche individuale.

È d'altro canto parso opportuno che le scelte derogatorie siano rese trasparenti e disponibili affinché possano essere apprezzate dall'organo di governo autonomo nella loro coerenza, in relazione ad una specifica ragione di tutela del buon andamento dell'azione giudiziaria, quando si tratti di valutare il corretto uso del relativo potere da parte del dirigente.

Al fine di individuare uno strumento idoneo allo scopo, che, nel pieno rispetto della riforma ordinamentale del 2006, non sia concepito come un obbligo generale "di rendere conto" del Procuratore, titolare esclusivo dell'azione penale, circa l'esercizio del potere di assegnazione, bensì come modalità attuativa del più generale dovere di trasparenza e correttezza nell'esercizio del potere organizzativo connesso alla distribuzione del lavoro giudiziario, si è previsto che il Procuratore provveda ad individuare idonee modalità di conservazione, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di assegnazione in deroga di cui al comma 1, 3 e 4 dell'art. 10 (auto-assegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti); si è, inoltre precisato che il C.S.M. possa valutare detti provvedimenti e, quindi, le concrete modalità di esercizio del relativo potere, in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive, o allorché risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo (art. 10, comma 9).

Sempre in funzione della trasparenza delle opzioni che si traducono nell'adozione di regole di funzionamento e di distribuzione degli affari, è stato precisato che il provvedimento di assegnazione di singoli atti, disposto di regola solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati al Procuratore aggiunto deve essere assunto con adeguata motivazione ed in ragione di specifiche esigenze organizzative (art. 11, comma 1).

## **§ 2. Il potere di visto come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica, in funzione conoscitiva.**

La qualificazione del potere di "visto" come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica e come strumento funzionalmente rivolto all'acquisizione di informazioni sul rispetto delle direttive fornite in via preventiva ai magistrati dell'Ufficio si deve alla elaborazione della Circolare del novembre 2017.

Già quest'ultima chiariva che il "visto" assolve ad una specifica funzione conoscitiva e di informazione, non già di approvazione del contenuto dell'atto.

L'esame di numerosi progetti organizzativi inviati al Consiglio ha, tuttavia, reso evidente come il potere di visto sia esercitato con modalità assai diversificate sul territorio.

In alcuni casi si è registrato che il "visto" è stato richiesto per una serie molto ampia di atti, in qualche modo introducendo una cesura ripetuta nello svolgimento fluido dell'attività investigativa, che può arrecare nocumento alla speditezza del procedimento stante la natura urgente di numerosi adempimenti previsti dal codice di rito. Talvolta l'ampiezza dell'elenco degli atti sottoposti al "visto" è apparsa sostanzialmente una sorta di co-assegnazione di fatto del procedimento al titolare del potere di visto, dal momento che ogni snodo rilevante del procedimento è stato sottoposto a un sostanziale controllo, con l'effetto di svuotamento della nozione stessa di assegnazione del procedimento al sostituto procuratore<sup>7</sup> e dell'autonomia e indipendenza di quest'ultimo<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Nell'esatta ricostruzione del potere organizzativo del Procuratore della Repubblica, Cass. Sez. Un., 22 gennaio 2009 – 24 febbraio 2009, n. 8388, Novì attribuisce un rilevante significato interpretativo alle sostanziali modifiche apportate all'impianto del d.lgs. n. 106/06 ad opera della l. n. 269/06. Vengono, infatti, valorizzate dalla Corte l'eliminazione delle parole "sotto la propria responsabilità" in relazione all'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore della Repubblica, la sostituzione del termine "delega" con quello di "assegnazione" in tema di distribuzione degli affari, e la procedimentalizzazione della fattispecie di revoca



<i>Csm</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

Se è apparso impossibile tipizzare in via generale le categorie di atti da sottoporre a “visto”, attesa la rispondenza dello strumento procedimentale alle direttive organizzative emanate dal singolo Procuratore, a loro volta influenzate dalle peculiarità della realtà criminale, non di meno, appare importante qui ribadire le caratteristiche di detto strumento e i presupposti già in vigore della sua regolamentazione nel progetto organizzativo, e, dunque, segnalare la necessità che esso attenga “ad atti o categorie di atti”, come indicato in circolare, affinché non risultino pregiudicate la speditezza e la fluidità delle indagini preliminari, beni di sicura rilevanza costituzionale, oltre che l’esigenza di concentrazione e interdipendenza delle scelte investigative.

In ragione della particolare rilevanza che il *visto* riveste nella pianificazione organizzativa dell’ufficio, anche alla luce di quanto è stato possibile osservare nella disamina dei vari progetti per il triennio 2017/2019, si è ritenuto opportuno farne transitare la previsione della relativa disciplina dal contenuto facoltativo al contenuto necessario del progetto organizzativo. Si è altresì specificato che nel progetto organizzativo può essere prevista la trasmissione dell’atto, per l’apposizione del visto, al Procuratore ovvero ad un procuratore aggiunto.

### **§ 3. La organizzazione della Direzione distrettuale antimafia nel più ampio assetto della Procura.**

#### **3.1. Le ragioni della scelta consiliare.**

È stata, ancora, perseguita una scelta non esclusivamente topografica, ma sistematica e ragionata, attraverso l’accorpamento delle regole di funzionamento della D.D.A. (finora contenute nella “Circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia” del 17 novembre 2010 e succ. mod.) nella circolare che disciplina le Procure della Repubblica.

Nonostante alcune previsioni specifiche di fonte primaria, che disegnano la D.D.A. come un Ufficio dotato di una sua autonomia specifica, sia in relazione ad alcune regole di selezione dei componenti che di funzionamento interno, la direzione distrettuale antimafia va inserita a pieno titolo nell’organizzazione complessiva degli Uffici di Procura di maggiori dimensioni e va intesa come articolazione speciale posta internamente ad un Ufficio unitario.

Le interrelazioni tra i vari settori delle Procure della Repubblica distrettuali e la D.D.A. costituiscono difatti un ulteriore tema organizzativo, che in parte giustifica - anche in sede di selezione dei dirigenti - la necessità di valorizzare l’esperienza lavorativa maturata in seno alle D.D.A.

Sia da un punto di vista sistematico, sia da un punto di vista teorico, appare dunque di oggettivo vantaggio che le regole di funzionamento delle D.D.A., anche attraverso la loro fisica continuità con quelle dettate per l’Ufficio di Procura in generale, siano dettate nel più ampio ambito di disciplina dell’organizzazione degli uffici di primo grado.

#### **3.2. La selezione dei magistrati da assegnare alla D.D.A.: criteri legali, indicazioni metodologiche. Il provvedimento di conferma biennale.**

Da un punto di vista organizzativo, anche per le D.D.A. è stato ribadito, quanto al tema della selezione dei magistrati chiamati a comporre l’Ufficio, il ricorso all’interpello generalizzato sulla base di specifici criteri predeterminati. Con la precisazione che, in questo caso, il contenuto

---

dell’assegnazione. Tali modifiche sono state intese dalla Corte come una precisa indicazione nel senso della necessità di osservare, “nell’esercizio della potestà di direzione e di organizzazione, le basilari regole di funzionamento dell’ufficio, ispirate ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’amministrazione”.

<sup>8</sup> Per una riaffermazione di tali profili in relazione all’attività del sostituto procuratore, si veda ancora Cass. Sez. Un., *Novi*, cit. laddove si osserva che “alla luce dei valori costituzionali espressi dagli artt. 101, 102, 105, 107 e 112 Cost., riferibili nel sistema di giustizia penale anche alla figura del magistrato del pubblico ministero, in virtù del “rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia” dell’attività di esercizio dell’azione penale con l’attività decisoria e della soggezione, al pari del giudice, soltanto alla legge (C. Cost., n. 96 del 1975 e n. 88 del 1991), va altresì preservata per il singolo sostituto la sfera di autonomia professionale, di dignità e di responsabilità decisionale per le funzioni esercitate in conseguenza dell’assegnazione del procedimento ...”.



Csm	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

obiettivo dei criteri cui informare il procedimento per la designazione dei magistrati (sostituti procuratori e procuratori aggiunti), in sostanziale continuità con la disciplina adottata con la circolare relativa alla organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia e con le indicazioni provenienti dalla legge, non è lasciato all'elaborazione del Procuratore della Repubblica in sede di redazione del progetto organizzativo, ma è individuato dall'articolato.

Il catalogo delle “*specifiche attitudini*” è stato aggiornato e precisato con riferimento al possesso di requisiti che caratterizzano sempre più spesso il corredo professionale del magistrato addetto alla D.D.A., fornendo una indicazione preferenziale, nella valutazione dei “*requisiti professionali*”, per la valorizzazione del lavoro giudiziario.

Senza impedire al Procuratore della Repubblica una piena valutazione di talune competenze professionali non strettamente giudiziarie, che, tuttavia, si presentano spesso molto significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.D.A., è stata sostanzialmente fornita una indicazione di metodo, volta a valorizzare la maturazione di requisiti professionali specifici “sul campo” (art. 20, comma 4, ultimo inciso).

Sempre allo scopo di valorizzare lo strumento della motivazione in funzione della trasparenza delle scelte organizzative e della verifica della rispondenza delle opzioni in concreto adottate alle ragioni dell'attribuzione del relativo potere, è stato precisato che il provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica rinnova o non rinnova la designazione del magistrato alla D.D.A. deve essere espressamente motivato e comunicato a tutti i magistrati dell'ufficio (art. 24, comma 1), e che, in caso di mancato rinnovo, il magistrato interessato può fare osservazioni cui il Procuratore può replicare. In ogni caso il provvedimento di rinnovo o non rinnovo dovrà essere trasmesso al CSM che potrà richiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere.

Anche per la selezione dei procuratori aggiunti da destinare alla D.D.A. sono state richiamate le regole in materia di interpello in forza di criteri preordinati, sostanzialmente non dissimili da quelli elaborati per la designazione dei sostituti (art. 21, comma 2) precisando, quanto alla valutazione delle “*specifiche attitudini*”, che assume speciale rilievo l'esperienza maturata dal magistrato aspirante quale componente della DDA o della DNA nel decennio precedente (art. 21, comma 2).

Nella disciplina delle funzioni di collaborazione per lo svolgimento di compiti di natura organizzativa che potranno essere oggetto di delega ai procuratori aggiunti nell'ambito dell'unica o delle più unità di lavoro in cui è articolata la DDA e alle quali essi sono assegnati (art. 21, commi 3 e 4), è stato inserito il richiamo delle disposizioni dettate dagli art. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della circolare, quali criteri generali cui l'organizzazione del lavoro nella/e unità dovrà conformarsi (art. 21, comma 4, lett. b), nonché della disposizione di cui all'art 117, comma 2-bis, c.p.p. a corredo delle finalità comprese nella delegabile funzione di “*assicurare la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A.*” (art. 21, comma 4, lett. a)<sup>9</sup>.

### **3.3. L'avvicendamento fra magistrati assegnati alla D.D.A. La coassegnazione a magistrati esterni alla D.D.A. quale strumento di diffusione di professionalità nella specifica materia.**

In stretta connessione con il tema della selezione dei magistrati per la D.D.A. è stata valorizzata la necessità che sia garantita un'adeguata trasmissione delle conoscenze tra il magistrato uscente ed il nuovo assegnatario del gruppo di procedimenti caratterizzanti un'area geo-criminale. L'assoluta necessità di conoscenza del territorio e della storia criminale delle associazioni per le quali sono in corso le indagini preliminari da parte del sostituto “entrante” impone che le procedure per la copertura della vacanza siano avviate con un congruo anticipo, quantificato in almeno 6 mesi,

<sup>9</sup> V. Risoluzione del 25 luglio 2012 sull'utilizzo del sistema SIDDA-SIDNA da parte delle direzioni distrettuali antimafia: “ (...) il regolare e tempestivo inserimento dei dati nelle banche SIDDA/SIDNA da parte delle Procure Distrettuali costituisce adempimento all'attività di coordinamento tra uffici del pubblico ministero, come previsto dall'art. 371 cod. proc. pen., ed è funzionale all'espletamento delle funzioni proprie del procuratore nazionale antimafia, previste dall'art. 371 bis cod. proc. pen.. Vi è, quindi, un interesse istituzionale della PNA e delle stesse DDA ad una corretta ed esauriente formazione del complesso di dati e notizie cui poter attingere per lo svolgimento delle proprie funzioni.”.



<i>Csm</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P18269/2020

allo scopo di consentire un affiancamento effettivo e prolungato, che è stato reso più agevole attraverso la specifica previsione dell'anticipazione in chiave di co-assegnazione di alcune deleghe al magistrato entrante (art. 20, comma 7) .

La medesima costruzione dei “requisiti professionali” e delle “specifiche attitudini”, viepiù in connessione con la loro aumentata valorizzazione per l'accesso alla D.D.A., è stata oggetto di disciplina attraverso la materia delle co-assegnazioni a magistrati esterni, che costituisce tuttora il canale principale per l'acquisizione di competenze utili al successivo accesso alla D.D.A. Si è ritenuto di specificare (art. 25, comma 2) che il Procuratore deve esplicitare nel progetto organizzativo i criteri con cui intende procedere alle co-assegnazioni e che il provvedimento di co-assegnazione deve essere motivato con specifico riguardo alla valorizzazione della competenze professionale in specifici settori di indagine complementari del sostituto co-assegnato. Il criterio della rotazione e della valorizzazione delle esperienze professionali “contigue” o dell'arricchimento delle indagini con le competenze provenienti da magistrati appartenenti ad altre sezioni costituisce una guida specifica per il Procuratore ed individua una regola obiettiva per gli aspiranti, evitando la proliferazione, in chiave di cooptazione, di ripetute co-assegnazioni del medesimo magistrato.

La vigente circolare già prevedeva la trasmissione dei relativi provvedimenti al CSM per le valutazioni di competenza, in attuazione, evidentemente, di un principio di trasparenza immanente alla regola che impone la motivazione. È apparso, anche in tal caso, funzionale alla miglior attuazione di detto principio che il Procuratore provveda a custodire in modo idoneo presso il suo ufficio la documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione in parola, ostensibile al C.S.M. in ogni occasione in cui sia rilevante la valutazione della trasparenza e correttezza dell'esercizio del potere organizzativo sullo specifico tema (art. 25, comma 7) . Peraltro, risulta già in uso in quasi tutte le D.D.A. un registro delle co-deleghe, anche ai fini della produzione in udienza per la documentazione dell'esatta composizione dell'Ufficio del P.M.

#### **§ 4. L'attività dei Consigli Giudiziari.**

Un ulteriore obiettivo posto a fondamento della rivalutazione dei contenuti della circolare del 2017 è stato posto all'attenzione del Consiglio dalla valutazione del coinvolgimento del circuito dell'auto-governo locale nella valutazione dei progetti organizzativi, sia all'atto del deposito del progetto organizzativo, che in sede di variazioni e modifiche nel corso della sua vigenza.

L'esame dei progetti organizzativi e delle valutazioni dei Consigli Giudiziari ha mostrato una realtà molto variegata. Mentre in alcuni distretti il Consiglio Giudiziario è intervenuto con attente valutazioni e preziosi suggerimenti in relazione non solo ai progetti organizzativi delle procure del distretto ma anche a singoli provvedimenti organizzativi, in altre circostanze l'organo di autogoverno locale si è limitato ad una “presa d'atto”, non motivata, in relazione ad ogni aspetto sottoposto al suo esame. Deve, poi, rilevarsi che in alcuni casi sono stati i Consigli Giudiziari stessi a richiedere al C.S.M. di chiarire se fosse prevista una trasmissione ed una valutazione in relazione ad alcuni provvedimenti adottati dal Procuratore; in altri casi, ritenendone l'opportunità in relazione ad alcuni atti, il Consiglio ha provveduto a richiedere il parere al Consiglio giudiziario territorialmente competente, in particolare in tema di assegnazioni e conferme di magistrati alla DDA.

In un quadro siffatto è apparso necessario chiarire necessità e limiti delle comunicazioni dei provvedimenti organizzativi delle Procure della Repubblica ai Consigli Giudiziari, con la precisazione che tale trasmissione appare dettata – a differenza di quanto sostanzialmente disposto per le tabelle degli uffici giudiziari – in funzione esclusivamente informativa e sostanzialmente istruttoria con riguardo alle deliberazioni affidate al Consiglio Superiore della Magistratura. È del tutto evidente che l'acquisizione di elementi informativi e la promozione di una concezione del governo autonomo non limitata alla valutazione in sede centrale delle peculiarità rappresentate dalle realtà locali, consente di veicolare al Consiglio Superiore elementi conoscitivi e valutativi non soltanto caratterizzati dalla prossimità territoriale, ma anche dal sostanziale apporto dialettico maturato all'interno del Consiglio Giudiziario. Peraltro, le innovazioni proposte, pur senza in alcun



modo limitare la diretta esecutività dei provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore, appaiono altresì dettate da un'esigenza di omogeneità sul territorio nazionale delle attività consultive demandate al Consiglio Giudiziario.

Così a fronte della già disposta trasmissione al Consiglio Giudiziario dei decreti di adozione dei progetti organizzativi e delle variazioni più rilevanti (indicate nell'art. 8, comma secondo), in altre circostanze il coinvolgimento del Consiglio Giudiziario è stato riservato all'iniziativa del C.S.M. che, nella medesima ottica istruttoria in precedenza evidenziata, potrà richiedere un contributo all'organo di autogoverno locale (art. 9, comma secondo, e art. 22, comma secondo, in relazione ai provvedimenti attuativi del Progetto organizzativo in materia di assegnazione ai gruppi di lavoro all'esito dell'interpello; art. 15, in tema di revoca del procedimento al magistrato assegnatario; art. 24 in tema di rinnovo al termine del biennio della designazione di un magistrato alla Direzione Distrettuale Antimafia).

Il "dosaggio" informativo ed il coinvolgimento del Consiglio Giudiziario sono stati sostanzialmente ispirati alla duplice e contrapposta esigenza di non disperdere utili fonti di conoscenza sulle attività di gestione dell'organizzazione degli uffici e di non irrigidire eccessivamente il fluire dell'azione organizzativa che, soprattutto in Uffici di maggiore dimensione, si articola spesso in numerosi provvedimenti organizzativi ordinari per i quali non appare indispensabile un'istruttoria approfondita.

Al fine di rendere effettiva e concreta la valutazione dell'esercizio dei compiti organizzativi e direttivi affidati al procuratore della repubblica è stato previsto che il fascicolo dell'organizzazione della Procura - già contemplato dall'art. 8, comma 8 della vigente circolare - sia accessibile al Consiglio Giudiziario e sia condiviso con la Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, tenuto conto delle rispettive competenze in tema di conferma allo scadere del quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o di valutazione di ulteriori domande (art. 8, comma 9).

## PARTE IV

### L'assetto organizzativo della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.

#### § 1. Le ragioni della scelta consiliare.

La scelta di predisporre le regole di funzionamento di un ufficio di rilievo nazionale ed internazionale come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che - per di più - rappresenta la parziale traduzione in termini operativi delle intuizioni di metodo nel contrasto antimafia ideate da Giovanni Falcone, è antecedente a questa consiliatura.

Nella precedente delibera del 16 novembre 2017, tuttavia, era stato effettuato (all'articolo 18, comma 3) solo un parziale rinvio ad alcune regole predisposte per le Procure della Repubblica, senza operare un'analitica individuazione dei molteplici profili di disciplina che riguardano le funzioni svolte dalla D.N.A. e, soprattutto, senza alcuna possibilità di definire, in tal modo, le caratteristiche dell'Ufficio, che ne individuano la natura del tutto particolare.

Il rischio di procedere ad una regolamentazione non solo poco chiara, ma anche incapace di cogliere i tratti di specificità della D.N.A., ha consigliato di evitare, nello sforzo di fornire una base normativa più analitica e meglio calibrata, il ricorso alla tecnica del rinvio multiplo alle disposizioni dettate per le Procure della Repubblica, procedendo - invece - ad una regolamentazione autonoma.

Peraltro, l'individuazione delle regole organizzative della D.N.A. svolge il compito collaterale, ma non secondario, di meglio chiarire le potenzialità e le competenze dell'Ufficio.

Pur senza sopravvalutare le conseguenze dell'opzione teorica in chiave di disciplina specifica dell'Ufficio, è stata, in continuità con il passato, preliminarmente risolta la questione sistematica relativa alla "posizione" della DNA nella dicotomia "ufficio di merito - ufficio di legittimità", talvolta alimentata dal formale inserimento, in chiave strutturale, della D.N.A.



<i>Esme</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e dallo svolgimento di funzioni di "sorveglianza" sull'Ufficio, da parte del medesimo Procuratore Generale presso la Suprema Corte.

Al riguardo vale osservare che la D.N.A. svolge funzioni requirenti dinanzi a Tribunali di merito, che è impossibile per i suoi componenti l'applicazione in procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, e che il coordinamento, ai sensi dell'art. 371 *bis* c.p.p., riguarda le indagini preliminari in corso presso le Direzioni Distrettuali Antimafia e le Procure Antiterrorismo; ed, ancora, che le applicazioni dei magistrati della D.N.A. ai sensi dell'art. 371 *bis*, c.p.p., ossia l'impiego di uno degli "strumenti" caratterizzanti l'attività investigativa dell'Ufficio, sono realizzate dal Procuratore Nazionale proprio nei procedimenti penali in corso presso gli uffici di primo grado.

D'altronde, mentre i magistrati in servizio presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione non possono essere applicati ai procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari, i magistrati in servizio presso la D.N.A. non possono essere applicati in veste di pubblico ministero di udienza dinanzi alla Corte di Cassazione.

Quanto precede induce a concludere che – sia pur in un contesto del tutto peculiare e con sue proprie caratteristiche – l'Ufficio svolga *funzioni* di merito. Se si riflette, dunque, sulle caratteristiche funzionali della D.N.A. così come previste dalle norme primarie, costituite dall'esercizio di poteri di coordinamento e di collegamento, da un lato, e dall'applicazione dall'altro, è necessario concludere che in relazione ad entrambi i profili ne risulta confermata la natura di Ufficio di merito. In definitiva, è l'intera vocazione "investigativa" della D.N.A. ad impedire che ai magistrati addetti siano riconosciute funzioni di legittimità: si pensi alla facoltà di svolgere colloqui investigativi con i detenuti, di svolgere indagini patrimoniali ai fini della proposizione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, alla facoltà di essere applicati per svolgere funzioni di pubblico ministero d'udienza dinanzi al Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Va, del resto, riaffermato che le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono distinte, in base all'art. 10, comma 6, del d. lgs. n. 160/06, dalle funzioni di legittimità, risultando anche sotto profilo coerente il suesposto inquadramento della D.N.A. come ufficio di merito.

Non di meno, le regole di funzionamento dettate per i profili organizzativi della D.N.A., come si osservava, sono solo limitatamente influenzate da questa conclusione teorica, se si eccettua, probabilmente, l'individuazione dell'organo di autogoverno locale chiamato a "dialogare" con l'Ufficio in relazione alle modifiche organizzative o alla carriera dei magistrati che lo compongono (pareri di professionalità, cambio delle funzioni, *et similia*), individuato pacificamente nel Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma.

Peraltro, il modello dell'Ufficio già adottato nel progetto organizzativo vigente, da un lato pacificamente ricalca le articolazioni di una Procura della Repubblica ed, in particolare, di una D.D.A., strutturata in gruppi di lavoro, con incarichi pre-investigativi funzionali al coordinamento nazionale; dall'altro, replica il raccordo territoriale e geo-criminale stabile con le D.D.A. proprio di tali uffici distrettuali, in funzione di elaborazione di strategie unitarie nel contrasto alle organizzazioni mafiose classiche, alle "nuove mafie" ed al terrorismo.

Molte delle indicazioni contenute nell'articolato (si pensi a quelle relative alla redazione del progetto organizzativo o all'attribuzione delle funzioni ai Procuratori Aggiunti) dovevano ritenersi sostanzialmente già operative mediante il rinvio effettuato nella precedente circolare all'applicazione della disciplina vigente alla D.N.A., in quanto compatibile. In questo caso la nuova formulazione si limita ad esplicitare la portata di quella "compatibilità" lasciata in precedenza all'interpretazione del Procuratore Nazionale.

Tuttavia, proprio in quest'ottica, l'articolato della nuova disciplina sostanzialmente adotta una sistemazione complessiva che tiene conto di alcune delle scelte già ampiamente sperimentate, fissando delle regole di funzionamento stabili desunte dalla valorizzazione delle prassi che hanno governato la D.N.A. nel corso degli anni, ma sviluppate soprattutto con i più recenti progetti organizzativi e con gli ordini di servizio dei P.N.A. che si sono succeduti nella direzione dell'Ufficio.



Roma	17/12/2020
Protocollo	P 18269/2020

Ovviamente, in sede sistematica, sono state individuate alcune scelte di metodo che sostanzialmente traducono, anche in relazione alla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, le opzioni fondamentali poste alla base dell'azione del C.S.M. nell'opera di revisione della circolare relativa alle Procure della Repubblica di primo grado.

**§ 2. La designazione dei magistrati alle sezioni ed ai gruppi di lavoro. La distribuzione degli affari, giudiziari e amministrativi; il ruolo dei Procuratori Aggiunti.**

Così, anche per la designazione dei magistrati alle sezioni ed ai gruppi di lavoro della D.N.A., è stato previsto in forma generalizzata lo strumento del "previo interpello" con formalizzazione, nel progetto organizzativo, dei criteri utili a selezionare i sostituti e gli aggiunti chiamati a parteciparvi. Peraltro, tale soluzione appare particolarmente necessaria per la designazione dei magistrati dell'Ufficio in alcuni organi istituzionali (quali comitati, commissioni, e gruppi di lavoro esterni alla DNA comunque denominati) nazionali, esteri ed internazionali cui la D.N.A. è chiamata a prendere parte dalla normativa primaria o secondaria o su indicazione del Ministero della Giustizia o di altre Istituzioni. Il Procuratore nazionale antimafia assicura la partecipazione ad organi istituzionali in funzione di rappresentanza esterna, anche attraverso il Vicario ove nominato; quando appare necessario in relazione alle caratteristiche della partecipazione richiesta, il PNA può delegare un procuratore aggiunto o un sostituto procuratore nazionale, dandone comunicazione agli altri magistrati dell'Ufficio.

Similmente, è stata disciplinata la distribuzione degli affari giudiziari ed amministrativi, sulla falsariga delle soluzioni, peraltro già adottate nel progetto organizzativo vigente, che individuano in larga parte il ruolo di "magistrato di collegamento" previsto dall'art. 371-bis c.p.p., non soltanto quale momento di concretizzazione dell'attribuzione al singolo magistrato delle funzioni di coordinamento nazionale, ma anche quale indicatore per l'assegnazione di una serie di affari connessi allo svolgimento delle funzioni di collegamento in relazione all'area di competenza della D.D.A. presso la quale esso si svolge.

**§ 3. L'attribuzione delle funzioni di collegamento ai sostituti procuratori nazionali antimafia. La previsione di compiti di coordinamento in capo ai sostituti procuratori: condizioni e limiti. La riserva di quota di lavoro giudiziario ulteriore in capo ai Procuratori Aggiunti.**

L'indicazione attualmente contenuta nell'art. 31, comma primo, lett. e), relativa alla tendenziale valorizzazione delle esperienze professionali dei magistrati della D.N.A. nell'attribuzione delle funzioni di collegamento, evidentemente, costituisce una regola organizzativa dell'Ufficio di Procura destinata ad operare a valle del procedimento di selezione da parte del C.S.M. dei magistrati destinati a comporre l'Ufficio).

Di pari passo con l'analoga disciplina prevista per le procure ordinarie, è stata regolata l'attribuzione di funzioni di coordinamento di gruppi o sezioni ai sostituti procuratori nazionali. L'innovazione, oltre che rispondere a criteri di simmetria con quanto disposto per la generalità degli uffici di Procura, valorizza la sostanziale innovazione derivante dalla creazione, in pianta organica, di due posti di Procuratore Aggiunto presso la D.N.A., che rende superflua la duplicazione di funzioni di coordinamento aggiuntive, a cura dei sostituti procuratori nazionali, originariamente necessaria per l'assenza formale di figure semi-direttive, anche in considerazione delle dimensioni dell'Ufficio.

La ricostruzione delle funzioni del Procuratore Aggiunto presso la D.N.A. appare sostanzialmente coerente con le analoghe funzioni stabilite per le Procure ordinarie. Anche in questo caso è previsto lo svolgimento necessario di funzioni semi-direttive effettive e, contestualmente, di una quota di lavoro giudiziario indipendente dallo svolgimento dei compiti di coordinamento interno dell'Ufficio (partecipazione alle udienze, svolgimento di funzioni di collegamento). Ovviamente, in analogia con quanto previsto per le Procure ordinarie, anche in tal



<i>Esme</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

caso gli impegni giudiziari possono essere modulati in funzione del carico derivante dallo svolgimento delle funzioni di semi-direzione, da considerarsi esse stesse attività di natura giudiziaria.

Un'innovazione ulteriore è rappresentata dalla specifica individuazione di singoli *dossier* di lavoro relativi alle attività compiute dalla Direzione Nazionale Antimafia ed assegnate ai singoli sostituti procuratori nazionali.

Il parallelismo con la disciplina vigente presso le Procure distrettuali riguarda, da un lato, l'opzione teorica relativa alla qualificazione dell'attività di coordinamento attribuita ai sostituti procuratori nazionali quale vera e propria ipotesi di effettiva assegnazione di affari giudiziari, sulla base dell'analoga elaborazione teorica raggiunta per gli uffici requirenti di primo grado; dall'altro, la necessità di rendere maggiormente "visibile" il lavoro compiuto dai singoli magistrati dell'Ufficio mediante la creazione di fascicoli delle attività giudiziarie ed amministrative che caratterizzano le funzioni della D.N.A., nominativamente assegnati ai sostituti.

Conformemente alle indicazioni già fornite per le Procure ordinarie, è stato regolato il potere di "visto" anche in relazione agli affari trattati dalla Procura Nazionale.

La previsione della possibilità di richiedere la "firma congiunta" per talune categorie di atti, da indicare nel progetto organizzativo (art. 40, comma sesto), deriva dalla necessità di fugare ogni perplessità in relazione ad attività amministrative o giudiziarie per le quali sia in ogni caso prevista da norme primarie la sottoscrizione del Procuratore Nazionale, o per le quali – attesa la delicatezza delle questioni – sia comunque opportuna una condivisione particolarmente intensa in relazione al contenuto dell'atto (si pensi alla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale).

## PARTE V

### **La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, gli Uffici di secondo grado, gli Uffici di Procura presso il Tribunale per i minorenni.**

Sostanzialmente invariata, rispetto alla precedente circolare, è la disciplina relativa al progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, essendo stata "sincronizzata" la redazione con il periodo di vigenza delle tabelle della Corte di Cassazione.

Per quanto concerne gli uffici di II grado e quelli presso il Tribunale per i minorenni, si è provveduto a coordinare il testo delle rispettive disposizioni di riferimento con le risoluzioni adottate dal Consiglio in epoca successiva alla data (16 novembre 2017) di approvazione della circolare oggetto di modifica; nello specifico nel testo dell'articolo 29 della nuova circolare (corrispondente all'articolo 21 della precedente circolare dell'anno 2017) si è fatto espresso richiamo alle indicazioni della risoluzione adottata il 16 maggio 2018 in materia di avocazione ex artt. 412 e 407 comma 3 *bis* c.p.p. ai fini della disciplina della c.d. *discrezionalità selettiva* del procuratore generale, funzionale all'individuazione dei procedimenti avocabili per effettiva inerzia del pubblico ministero; *mutatis mutandis* le medesime considerazioni valgono per l'articolo 45 del nuovo testo della circolare in cui si ribadisce che le disposizioni della circolare relative agli uffici requirenti di I grado si applicano alle Procure delle Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, in quanto compatibili e nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni" di cui alla delibera plenaria adottata in data 18 giugno 2018.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la modifica della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018), nei termini di cui all'allegato A ed il testo della "Relazione introduttiva".



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

Allegato A

## PARTE I PRINCIPI GENERALI

### Art.1

#### *Principi generali*

1. La presente circolare è adottata in ossequio, oltre che alle previsioni di legge<sup>10</sup> e alla normativa secondaria vigente<sup>11</sup>, ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce dei quali deve essere interpretata ed applicata.

### Art. 2

#### *Titolarità e organizzazione dell'ufficio requirente*

1. Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale<sup>12</sup>, che esercita personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati dell'ufficio, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.
2. Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006.
3. I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione.

<sup>10</sup> D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, recante "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

<sup>11</sup> Essa, anzitutto, è la versione aggiornata della circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura, di cui alla delibera del 16 novembre 2017 così come modificata alla data del 18 luglio 2018. Inoltre, si ispira, fra le altre, alle risoluzioni del 12 luglio 2007 (relativa a "Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106") e del 21 luglio 2009 (relativa alla "Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero") ed integra le disposizioni di settore del C.S.M., tra cui, in particolare, il "Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal decreto legislativo n.160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n.11" adottato con delibera di plenum del 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015; la risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di "Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali"; la risoluzione dell'11 maggio 2016 in tema di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti"; la risoluzione del 16 marzo 2016 sulla "Organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale Antiterrorismo. Coordinamento investigativo"; la risposta a quesito del 20 aprile 2016 in materia di "Limiti e modalità di esercizio delle competenze del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 106/2006", la risposta a quesito del 22 aprile 2020 in materia di "deleghe organizzative conferite senza previo interpello e loro utilizzo nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi", la risposta a quesito del 29 maggio 2020 in ordine "al differimento dei termini per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022".

<sup>12</sup> Art. 2 D. Lgs. n. -106/2006. Titolarità dell'azione penale. 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941 (oggi art. 102 D. Lgs. n. 159/2011 che ha abrogato l'art. 70-bis cit.).



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

### Art. 3

#### *Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria*

1. Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio.
2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p.<sup>13</sup> e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.
3. Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".

## PARTE II SOGGETTI

### Art. 4

#### *Il Procuratore della Repubblica*

1. Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art. 2, comma 1:
  - a) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione; il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto

<sup>13</sup> Art. 132-bis disp. att. c.p.p. - Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
  - a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
    - a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
    - a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
  - b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
  - c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
  - d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
  - e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
  - f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
  - f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

- delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio; negli uffici di grandi dimensioni, individuati dall'art. 85 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, la riserva è rimessa alla valutazione del Procuratore; di tale riserva e della sua modalità di attuazione così come delle ragioni che la escludono negli uffici di grandi dimensioni il Procuratore dà atto nel progetto organizzativo;
- b) quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio;
- c) provvede, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti, e dei magistrati coordinatori nel caso di cui alla lettera b), all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;
- d) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto;
- e) disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:
- la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. in udienza;
  - l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
  - il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";
- f) procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;
- g) può individuare i criteri di priorità nella trattazione degli affari, come previsto dall'art. 3;
- h) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;



Csm	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

- i) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti;
- l) cura e disciplina i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006;
- m) cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

## Art. 5

### *Il Procuratore Aggiunto*

1. Il Procuratore Aggiunto<sup>14</sup> coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli, e le altre funzioni delegate dal Procuratore, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.
2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Procuratore Aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria, istituire specifici obblighi di riferire e formulare singole richieste di informazioni al titolare del procedimento. Cura, nell'ambito della sezione o del gruppo di lavoro che coordina, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e dell'art. 7, comma 3, nonché il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative.
3. In caso di contrasto con i magistrati del gruppo coordinato o di altri gruppi, il Procuratore Aggiunto ne riferisce al Procuratore della Repubblica.
4. Negli uffici in cui sono presenti più Procuratori Aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione della sezione o del gruppo, comunque denominato, valutate le esigenze dell'ufficio, avviene sempre previo esperimento di interpello e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di Procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.
5. La delega è revocabile con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato interessato. Si applicano i commi 5 e 7 dell'art. 15.
6. In ogni caso, il Procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo al Procuratore Aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.
7. Il Procuratore Aggiunto svolge funzioni giudiziarie in misura ridotta rispetto agli altri magistrati ed in proporzione compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.
8. Nei casi di cui al comma precedente si applicano le previsioni in materia di assegnazioni e co-assegnazioni, direttive, revoche ed assenso dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.

<sup>14</sup> Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della Direzione Distrettuale Antimafia (si veda l'art. 70 Ord. Giud. R.D. n.12/1941, con le modifiche apportate dall'art. 20 D. Lgs. n. 51/1998 e dall'art. 4 D. Lgs. n.138/1999).La legge delega (n. 150 del 25/7/2005) di riforma all'ordinamento giudiziario impone di: "Prevedere che il Procuratore della Repubblica possa delegare un Procuratore Aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti [...] perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella attività di un settore di affari" (art. 2, comma 4, lett. b), L. n. 150/2005).



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

9. Le previsioni della presente circolare relative al Procuratore Aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal Procuratore della Repubblica deleghe e compiti di collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è, tuttavia, consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario.

### Art. 6

#### *Il Vicario*

1. Il Procuratore della Repubblica può designare, con decreto motivato, solo tra i Procuratori Aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento<sup>15</sup>. Quando non è presente in pianta organica un Procuratore Aggiunto, trova applicazione il comma 5 del presente articolo.
2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.
3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.
4. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore Aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo<sup>16</sup>.
5. Negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

## PARTE III STRUMENTI ORGANIZZATIVI

### Art. 7

#### *Il progetto organizzativo*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto dev'essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in

<sup>15</sup> Art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006. "Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

<sup>16</sup> Art. 109 Ord. Giud. - Supplenza di magistrati del pubblico ministero - In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto



<i>Csm</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

2. I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando - ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano, ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva - le articolazioni interne in gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato. Con il progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo. La redazione del progetto organizzativo è preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'ufficio giudicante.
3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.
4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:
  - a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;
  - b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione;
  - c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;
  - d) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti;
  - e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto;
  - f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;
  - g) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13;
  - h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire;
  - i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare;
  - j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
  - k) per le sole Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;



<i>Como</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche.

5. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:

- a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- b) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;
- c) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;
- d) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
- e) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti.

6. Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 46 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile.

### Art. 8

#### *Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni*

1. Il Procuratore della Repubblica redige una proposta di progetto organizzativo, che comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale. La proposta è trasmessa, altresì, al Presidente del tribunale, che può offrire il proprio contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante. Dell'assemblea è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale. All'esito dell'assemblea, il Procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio e al Presidente del Tribunale. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il Procuratore della Repubblica adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.
2. Le variazioni al progetto organizzativo relative ai gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori, ai turni di servizio, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui al comma primo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa.
3. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'Ufficio e direttamente trasmesse dal Procuratore della Repubblica al C.S.M. In questo caso, ove ritenuto necessario, dal Procuratore o dal C.S.M., si applicano i commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
4. Il Procuratore della Repubblica trasmette i decreti di cui ai commi 1 e 2 al Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al Procuratore della Repubblica, esprime il proprio parere entro trenta giorni.
5. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al Procuratore della Repubblica.
6. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al Procuratore della Repubblica eventuali osservazioni e specifici rilievi.



<i>Csm</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

7. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

8. E' istituito presso la Settima commissione referente, per la compiuta e costante informazione anche statistica del C.S.M., il "fascicolo dell'organizzazione della Procura" nel quale sono inseriti il progetto organizzativo, le sue conferme, le modifiche e variazioni, i provvedimenti sulle assegnazioni dei magistrati ai gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti ed ogni altro documento avente significativo riflesso sulla organizzazione interna, secondo le modalità informatiche disciplinate dal C.S.M.

9. Il Consiglio Giudiziario può accedere a detto fascicolo in ogni occasione in cui risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente.

10. Il fascicolo dell'organizzazione della Procura sarà condiviso con la Quinta Commissione del C.S.M., ai fini della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive ovvero in ogni altra occasione in cui risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico.

11. Il conferimento di incarichi di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo ed è disposto con provvedimento motivato, a seguito di interpello. Si applica il procedimento per l'adozione delle variazioni al progetto organizzativo previsto al comma 2.

#### **Art. 9**

##### *Provvedimenti attuativi*

1. Il Procuratore della Repubblica, nell'adozione dei provvedimenti attuativi, è tenuto al rispetto, oltre che della normativa primaria e secondaria, dei criteri e delle disposizioni fissate nel progetto organizzativo, salva la ricorrenza di esigenze sopravvenute o non prevedibili, da esplicitare con adeguata motivazione.

2. Il Procuratore della Repubblica comunica a tutti i magistrati dell'ufficio i provvedimenti sulle assegnazioni ai gruppi di lavoro all'esito dell'interpello, e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti. I magistrati interessati possono fare osservazioni nel termine di dieci giorni. Il Procuratore trasmette tali provvedimenti al C.S.M., con le eventuali osservazioni degli interessati, per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 8.

3. I provvedimenti attuativi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 possono essere trasmessi al C.S.M. dal Procuratore della Repubblica o dal magistrato interessato. Si applicano, ove ritenuto necessario dal C.S.M., i commi 4, 5 e 6 dell'art. 8.

### **PARTE IV**

#### **ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI**

#### **Art. 10**

##### *Assegnazione, auto-assegnazione e co-assegnazione*

1. Il Procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di co-assegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 7, commi 3 e 4, lett. d).

Procede all'auto-assegnazione, o ad assegnazione a se stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, con adeguata motivazione.

2. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

3. La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.
4. Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, deve essere adeguatamente motivata anche la scelta del magistrato assegnatario o co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 102 D. Lgs. n. 159/2011<sup>17</sup>.
7. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.
8. Con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.
9. Il Procuratore della Repubblica cura un'adeguata conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui ai commi 1 e 3, e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 4. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.

## Art. 11

### *Assegnazione di singoli atti*

1. L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.
2. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

<sup>17</sup> D. Lgs. n. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Art. 102 - Direzione distrettuale antimafia- 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura. 2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria. 3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione. 4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

## Art. 12

### *Designazione per l'udienza*

1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.
2. Al fine di garantire quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.
3. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

## PARTE V

### CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO

## Art. 13

### *Assenso*

1. Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari<sup>18</sup>. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo<sup>19</sup>.
2. Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.
3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento.
4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.
5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al Procuratore della Repubblica o al suo delegato.

## Art. 14

### *Visti*

1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o

<sup>18</sup> Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.

<sup>19</sup> Art. 3, comma 3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.



Roma	17/12/2020
Protocollo	F 18269/2020

categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".

2. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica<sup>20</sup>.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 15 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

6. Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.

### Art. 15

#### *Revoca dell'assegnazione*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.

3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di

<sup>20</sup> Art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. prevista dal comma precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

### **Art. 16**

#### *Rinuncia all'assegnazione*

1. Nei casi indicati dagli artt. 10 comma 8, 11 comma 2, 13, 14, 15, il magistrato assegnatario, quando ritiene che il contrasto con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto delegato non sia sanabile, può rinunciare all'assegnazione con provvedimento motivato, rimettendo il procedimento al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.

2. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i co-assignatari.

3. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al C.S.M. per la presa d'atto.

### **Art. 17**

#### *Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie*

1. Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il Procuratore della Repubblica:

a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa;

b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Magistrati dell'ufficio ed al Rid del distretto;

c) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

## **PARTE VI**

### **LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA**

### **Art. 18**

#### *Presupposti normativi e disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia*

1. La costituzione, la permanenza, il funzionamento e le variazioni della Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.), nonché le applicazioni ad essa, anche per singoli procedimenti, sono



Com	Roma	17/12/2020
	Protocollo	F 18269/2020

disciplinati dal D. Lgs., 6 settembre 2011, n. 159<sup>21</sup> e successive modificazioni, dalla presente circolare, dal Regolamento adottato con delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008.

2. Le applicazioni dei magistrati della D.D.A. e della D.N.A. sono disciplinate anche dalle disposizioni contenute nella circolare adottata con delibera del 20 giugno 2018 in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali.

### Art. 19

#### *Criteria per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia*

1. La D.D.A. è costituita nell'ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale della città capoluogo del distretto.
2. Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato nella misura di un quarto dei sostituti in organico presso la procura distrettuale, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero sopra indicato. Quando il provvedimento in deroga viene adottato dopo la redazione del programma organizzativo, il Procuratore procede ai sensi dell'art. 8, commi 2, 4, 5 e 6.
3. I magistrati addetti alla D.D.A. non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale, salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di Procura.
4. Possono fare parte della D.D.A. soltanto i sostituti addetti alla Procura della Repubblica indicata al comma 1, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità.
5. I magistrati della D.D.A., di regola, non possono essere inseriti nella tabella infra-distrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.

### Art. 20

#### *Criteria per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia*

1. Quando deve procedere alla designazione di uno o più magistrati alla D.D.A., il Procuratore della Repubblica, sentiti i Procuratori Aggiunti eventualmente delegati alla D.D.A., predisponde tempestivo interpello, con il quale invita tutti i sostituti che possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 19, comma 4, a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico.
2. Nel procedimento di designazione alla D.D.A., si tiene conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, da valutarsi in comparazione con quelle degli altri magistrati dell'ufficio.
3. Per determinare le "specifiche attitudini" deve essere valutata la particolare idoneità del magistrato ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia, desunta:
  - a) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata;
  - b) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione antimafia ai sensi della normativa vigente;
  - c) dalla capacità effettiva di gestione informatizzata di dati processuali;
  - d) dalle esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere e sovranazionali;
  - e) dalla trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata;
  - f) dalle pregresse attività professionali extragiudiziarie comunque attinenti alla materia della criminalità organizzata;

<sup>21</sup> Si vedano gli artt. 102, 103, 104, 105 e 106.



Roma	17/12/2020
Com	Protocollo P 18269/2020

g) dalle pubblicazioni e dai lavori scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;

h) da ogni altro elemento obiettivo dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta.

4. Per individuare le "esperienze professionali" possono essere valutate tutte le attività compiute dal magistrato significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.D.A. e risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità, da fatti specifici conosciuti dal Procuratore della Repubblica ed adeguatamente indicati, da provvedimenti del C.S.M. e dalle schede di autorelazione, dalle quali si desuma la capacità professionale, la speciale laboriosità, l'impegno e la tempestività nell'espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che possano limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria, la capacità di direzione della polizia giudiziaria; nella valutazione delle esperienze professionali si attribuisce preminente rilievo all'attività giudiziaria.

5. Il provvedimento di designazione adottato dal Procuratore della Repubblica indica, con motivazione dettagliata, i criteri seguiti nell'effettuazione della scelta e la valutazione comparativa tra i candidati.

6. Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il Procuratore procede d'ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, individua i componenti della D.D.A. tra gli altri magistrati addetti all'ufficio, dandone conto in motivazione.

7. Il Procuratore della Repubblica cura di espletare le procedure per la designazione dei sostituti di cui ai commi che precedono almeno sei mesi prima della vacanza del posto, così da realizzare un tempestivo affiancamento, volto a garantire la puntuale e progressiva trasmissione delle conoscenze e delle informazioni dal magistrato uscente al magistrato designato, in relazione allo specifico gruppo investigativo al quale sarà destinato, anche attraverso l'eventuale anticipazione di alcune co-assegnazioni, sia in fase di indagini che in fase dibattimentale. Resta fermo l'impiego del magistrato designato nel settore di provenienza, secondo le generali regole dell'ufficio in materia, fino al momento del passaggio alla D.D.A.

#### **Art. 21**

##### *Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni*

1. Negli uffici di Procura della Repubblica in cui la D.D.A. è articolata in più unità di lavoro, in relazione a particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, possono essere designati quali componenti, qualora il Procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione di cui all'art. 102, comma 2, D. Lgs. n.159/2011, anche uno o più Procuratori Aggiunti, a cui sono attribuite le funzioni indicate al comma 3. In tal caso i Procuratori Aggiunti concorrono a comporre la quota percentuale degli addetti alla D.D.A. stabilita all'art. 19, comma 2.

2. Al procedimento per la designazione dei Procuratori Aggiunti alla D.D.A., si applicano gli artt. 5, comma 4, e 20, commi 2, 3 e 4 della presente circolare. Per la valutazione delle "specifiche attitudini" indicate dall'art. 20, comma 3, si attribuisce speciale rilievo all'esperienza maturata dal magistrato nel decennio precedente come componente della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo ovvero, come componente della Direzione distrettuale antimafia, presso la medesima o diversa Procura della Repubblica.

3. Qualora il Procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione, i Procuratori Aggiunti, ove designati a far parte della D.D.A., svolgono comunque funzioni di collaborazione con quest'ultimo ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la D.D.A. e alle quali sono assegnati.

4. Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione loro attribuite, i procuratori aggiunti, in particolare, potranno essere delegati dal Procuratore della Repubblica a:



Com	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

- a) verificare la puntuale esecuzione, nell'ambito dell'unica o delle più unità di lavoro nelle quali sono inseriti, delle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria, assicurare, anche ai fini di cui all'art. 117, comma 2-bis, c.p.p.<sup>22</sup>, la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al Procuratore della Repubblica eventuali disfunzioni e inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi;
- b) designare i magistrati che, all'interno dell'unità o delle più unità nelle quali sono inseriti, debbano occuparsi dei procedimenti secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio adottati ai sensi del D. Lgs. n. 106/2006 alla luce delle risoluzioni del C.S.M. del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009, nonché delle disposizioni previste dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
- c) procedere, sempre secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio, ad eventuali co-assegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro (o delle loro) unità ed informare il Procuratore della Repubblica della eventuale necessità di co-assegnazione anche con altri magistrati;
- d) riferire al Procuratore della Repubblica sui procedimenti per i quali è previsto che i sostituti assegnatari informino il Procuratore Aggiunto;
- e) dare, per delega del Procuratore della Repubblica, l'assenso e, sempre per delega, apporre il "visto", in conformità ai criteri generali di organizzazione dell'ufficio e degli artt. 13 e 14, sui provvedimenti dei sostituti addetti all'unità (o alle unità) in cui, quali procuratori aggiunti, sono inseriti;
- f) assicurare uniformità d'indirizzo nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati addetti all'unità (o alle unità) in cui essi sono inseriti.

## Art. 22

### *Procedimento di designazione alla D.D.A.*

1. Il Procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che dei Procuratori Aggiunti, acquisisce il parere del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (P.N.A.); comunica, quindi, il decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e trasmette senza ritardo al C.S.M. il decreto di designazione con gli eventuali allegati ed il parere acquisito.
2. I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il Procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del P.N.A., dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura. Se non le accoglie, trasmette il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere.
3. In ogni caso il C.S.M., verificata l'esistenza, la ragionevolezza e la congruità della motivazione ed il rispetto della presente circolare, delibera sulla "conformità" del decreto alle fonti normative primarie e secondarie relative all'organizzazione e al funzionamento della D.D.A.
4. In caso contrario, il C.S.M. formula atti di indirizzo per il corretto raggiungimento degli obiettivi da perseguire, nell'ottica dell'efficienza dell'ufficio. In tal caso, il Procuratore della Repubblica, previa eventuale sospensione dell'efficacia del decreto, compie una nuova valutazione alla luce

<sup>22</sup> Art. 117, comma 2-bis, c.p.p.- Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

degli atti di indirizzo formulati dal C.S.M., trasmettendo, senza ritardo, e comunque non oltre trenta giorni, il nuovo decreto al C.S.M.

5. Il C.S.M., sia in caso di pura e semplice conferma del provvedimento, sia in caso di adeguamento agli atti di indirizzo, delibera tempestivamente sulla "conformità" del nuovo decreto alle fonti normative e alle discipline consiliari relative all'organizzazione e al funzionamento della D.D.A.

6. Qualora, invece, il Procuratore abbia apportato al decreto modifiche adesive, ma non pienamente aderenti agli atti di indirizzo del C.S.M., il Consiglio delibera tempestivamente formulando gli opportuni rilievi.

7. Ove, infine, il Procuratore abbia apportato al decreto modifiche non coerenti con gli atti di indirizzo del Consiglio, il C.S.M. formula, per una sola volta ancora, ulteriori atti di indirizzo.

8. Il Procuratore in ogni caso comunica al C.S.M. senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni, le sue conclusive determinazioni.

9. Tutte le deliberazioni consiliari indicate ai commi che precedono sono inserite nel fascicolo personale del Procuratore ed assumono rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità e di idoneità del dirigente in sede di conferma nell'incarico e, nei casi più gravi, sul versante dell'incompatibilità funzionale.

10. Il decreto di designazione adottato dal Procuratore della Repubblica è immediatamente efficace, fatta salva l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 4.

11. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al P.N.A.e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione cui competono i poteri di vigilanza *ex art. 6 D. Lgs. n.106/2006*<sup>23</sup>.

### Art. 23

#### *Delega*

1. Il Procuratore della Repubblica è preposto all'attività della D.D.A. costituita presso il suo ufficio. Egli può delegare le predette funzioni ad uno o più Procuratori Aggiunti e, in ipotesi di mancanza del Procuratore Aggiunto, o per eccezionali esigenze, adeguatamente motivate nel provvedimento di delega, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto.

2. Quando vi siano in organico più Procuratori aggiunti il Procuratore della Repubblica procede ad interpellare, individuando il delegato secondo i criteri indicati agli artt. 20 e 21.

3. Al provvedimento di designazione del delegato si applica la disciplina indicata all'art. 22.

4. In caso di osservazioni si applicano le disposizioni indicate all'art. 22.

### Art. 24

#### *Durata della designazione e permanenza massima*

1. La designazione del magistrato alla D.D.A. è effettuata per due anni e può essere rinnovata per ulteriori bienni fino ad un complessivo termine massimo di dieci anni. Il provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica rinnova o non rinnova la designazione del magistrato dev'essere espressamente motivato e comunicato ai magistrati dell'ufficio.

2. In caso di mancato rinnovo della designazione il magistrato interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione, può fare osservazioni scritte al Procuratore, che, nell'ulteriore termine di cinque giorni, le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere.

<sup>23</sup> Art. 6. Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.



<i>Como</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

3. Il provvedimento di rinnovo è comunicato al C.S.M. per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M., ove ritenuto necessario, richiede eventuali chiarimenti al Procuratore della Repubblica e può richiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.
4. Nel corso del primo biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro gruppo di lavoro o incarico nell'ambito dell'ufficio di Procura. Il magistrato è tuttavia legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 Ord. Giud.<sup>24</sup>, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.
5. Dopo cinque designazioni biennali il magistrato, ai sensi dell'art. 19, comma 2*bis*, del D. Lgs. n. 160/2006<sup>25</sup>, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene. Non è consentito destinare contemporaneamente ad altri settori più di un terzo dei magistrati addetti alla D.D.A.; in proposito il Procuratore della Repubblica o il magistrato da questi delegato alla direzione adotta ogni soluzione organizzativa opportuna per impedire tale evenienza.
6. Il magistrato che alla scadenza del quinto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene può continuare ad espletare le proprie funzioni in procedimenti di competenza della D.D.A, quale pubblico ministero munito di nuova co-delega, fino al completamento delle attività di direzione delle indagini in corso, purché esse siano riconosciute dal Procuratore della Repubblica di eccezionale urgenza e rilevanza e sempre che per tali attività sia stato designato da almeno tre mesi . Tale attività deve esaurirsi, in ogni caso, entro il termine massimo e non prorogabile di un anno dalla data della nuova co-delega.
7. Ai magistrati della D.D.A.si applica comunque il disposto dell'art. 19, comma 1, ultima parte, e comma 2,D. Lgs. n. 160/2006<sup>26</sup>.
8. Il Procuratore Aggiunto o il Sostituto Procuratore designati alla D.D.A. per i quali sia trascorso il termine massimo di permanenza non possono essere nuovamente designati alla D.D.A. prima del decorso del termine di cinque anni.
9. Ai fini del termine massimo di permanenza di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 160/2006 le funzioni di delegato alla direzione della D.D.A. e quelle di collaboratore alla direzione del Procuratore della Repubblica svolte dal Procuratore aggiunto costituiscono, per i Procuratori aggiunti, incarichi distinti rispetto a quelle di addetto alla D.D.A.

<sup>24</sup> Art. 194. Ord. Giud. -Tramutamenti successivi - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia Articolo sostituito dalla l. 16 ottobre 1991, n. 321, già modificato dalla l. 8 novembre 1991, n. 356, sostituito dall'art. 4 della l. 4 maggio 1998, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del d.l. 31 Agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.

<sup>25</sup> Art. 19, comma 2-*bis*. - Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio e` assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può` rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.

<sup>26</sup> Art. 19 - 1.Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può` disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già` iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già` dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (1).

2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1[ , nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,] ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.



Csm	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

## Art. 25

### *Assegnazione degli affari*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 3, D. Lgs. n.159/2011, i procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi eccezionali.
2. Il Procuratore della Repubblica esplicita nel progetto organizzativo i criteri con cui intende procedere alle co-assegnazioni. Il provvedimento di co-assegnazione di un procedimento per reati indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. a magistrato non componente della D.D.A. è adottato dal Procuratore della Repubblica, o dal suo delegato preposto all'attività della Direzione con decreto specificamente motivato in relazione alla competenza del sostituto co-assegnato in specifici settori di indagine complementari, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere, attraverso la rotazione nella co-assegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 deve avere riguardo alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della D.D.A., ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diversa sezione dell'ufficio. Nella co-assegnazione dei procedimenti di cui al comma 2 il Procuratore della Repubblica ha cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio e, al tempo stesso, di assicurare agli stessi pari opportunità di accesso.
4. L'assegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della D.D.A. di intervenire all'udienza.
5. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 2 va comunicato ai magistrati dell'ufficio e trasmesso al C.S.M. ed al P.N.A. per le valutazioni di competenza.
6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che l'immediata trasmissione degli atti al C.S.M., prevista dal comma precedente, pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione al C.S.M., non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.
7. Il Procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione di cui al comma 2.
8. Il C.S.M. può valutare le modalità di esercizio del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive e quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.

## PARTE VII

### DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO

## Art. 26

### *Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello*

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio, di assegnazione degli affari, nonché i criteri cui intende attenersi nell'esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità elaborati dal Procuratore della Repubblica.



2. Nel caso di cui al comma 1, si applicano gli artt. 8 e 9 della presente circolare e, in quanto compatibili, le altre disposizioni relative ai progetti organizzativi delle Procure della Repubblica presso i Tribunali.

#### **Art. 27**

##### *Attività di vigilanza dei Procuratori generali presso la Corte di appello*

1. Il Procuratore Generale presso la corte di Appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto ed opera per favorire soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti di impulso e coordinamento e promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato .
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello riferisce al Procuratore generale presso la Corte di cassazione sull'esito delle attività ex art. 6 D. Lgs. n. 106/2006 svolte nel distretto e gli trasmette una relazione con cadenza almeno annuale.
3. In ogni caso, l'attività di vigilanza del Procuratore Generale non implica una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con i limiti in cui la medesima è prevista espressamente dalla legge.

#### **Art. 28**

##### *Competenze in materia di buone prassi organizzative*

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, anche sulla base dei modelli raccolti nella banca dati del C.S.M., individua, divulga e promuove buone prassi organizzative da offrire agli uffici requirenti del distretto.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione acquisisce ed elabora le informazioni ricevute dai Procuratori Generali presso le Corti di Appello, convoca con cadenza almeno annuale una assemblea dei Procuratori Generali e redige un documento che trasmette al C.S.M. per la presa d'atto.

#### **Art. 29**

##### *Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale*

1. Nell'esercizio del potere di avocazione, il Procuratore Generale, in conformità ai principi di obbligatorietà dell'azione penale e di razionalità ed efficienza, osserva i criteri specifici fissati in sede di elaborazione del progetto organizzativo.
2. Al fine di garantire la corretta e compiuta valutazione dei casi e dei presupposti legittimanti l'avocazione, nonché un ordinato, razionale e trasparente esercizio di tale potere, il Procuratore Generale, cura l'individuazione dei procedimenti avocabili per effettiva inerzia del pubblico ministero, attraverso il registro informatizzato della cognizione penale, in ossequio alle indicazioni contenute nella risoluzione relativa alla "Nuova disciplina dell'avocazione ex art.412 e 407, comma 3bis c.p.p." di cui alla delibera adottata in data 16 maggio 2018 e successive eventuali modificazioni.
3. In sede di trasmissione dei provvedimenti di avocazione al C.S.M., il Procuratore Generale cura altresì di indicare i dati riportati al comma che precede.



Roma	17/12/2020
Protocollo	P 18269/2020

**PARTE VIII**  
**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIREZIONE NAZIONALE**  
**ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO**

**Art. 30**

*Criteri Generali*

1. Il P.N.A. organizza l'Ufficio al fine di contribuire a conseguire, anche nella fase investigativa, gli obiettivi della ragionevole durata del processo, del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, dell'efficienza delle attività di coordinamento e d'impulso delle indagini, della funzionalità nell'impiego della polizia giudiziaria e della completezza e tempestività delle investigazioni, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e di leale collaborazione.
2. Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il P.N.A. può determinare i criteri generali ai quali i magistrati componenti della D.N.A. devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nell'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.
3. I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali di sezione o dei gruppi, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione.

**Art. 31**

*Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*

1. Il P.N.A., ai fini indicati all'art. 30, comma 1:
  - a) quando non ritiene di procedere direttamente, svolge le funzioni a lui attribuite dalla legge avvalendosi dei magistrati della D.N.A. A tal fine, attribuisce in modo equo e funzionale lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio, formando specifici dossier di lavoro da assegnare ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti Procuratori Nazionali;
  - b) cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi dello stato della criminalità organizzata sul territorio nazionale tenuto anche conto del contesto del crimine organizzato internazionale, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità di trattazione degli affari e specializzazione dei singoli sostituti procuratori nazionali;
  - c) quando non ritiene di provvedere direttamente, affida il coordinamento di ciascuna sezione o gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto. Qualora non sia possibile, per obiettive ed eccezionali ragioni specificamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore. Quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore nazionale, il P.N.A. motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare;
  - d) provvede, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti o dei magistrati coordinatori se nominati, all'efficace coordinamento fra le sezioni e i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli pre-investigativi, investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio ed allo stato delle indagini in corso presso le procure distrettuali;
  - e) individua i magistrati a cui affidare le funzioni di cui all'art. 371 *bis*, comma 3, lett. a) c.p.p. previo interpello e sulla base di criteri preventivamente adottati nel progetto organizzativo, curando di valorizzare le specifiche esperienze professionali dei sostituti procuratori nazionali,



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

- individuando soluzioni organizzative che garantiscano la continuità delle funzioni esercitate per almeno un biennio;
- f) dispone, con provvedimento motivato, l'applicazione temporanea dei magistrati della D.N.A. ai procedimenti in corso presso le procure distrettuali, individuando preferibilmente il sostituto delegato per il collegamento investigativo o il sostituto che ha svolto, in precedenza, funzioni di sostituto procuratore distrettuale nel medesimo procedimento o in un procedimento collegato;
- g) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero delle sezioni e dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare uno scambio di informazioni costante sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento dell'attività giudiziaria. La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali. Di tutte le riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto;
- h) dispone che sia garantito l'accesso diretto dei sostituti procuratori nazionali a tutte le informazioni disponibili nelle banche dati dell'Ufficio, in conformità con il regolamento della Banca Dati Nazionale;
- i) procede all'assegnazione dei magistrati alle sezioni o ai gruppi di lavoro, comunque denominati, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando, in ogni caso, criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché alla valorizzazione delle specifiche esperienze professionali ed attitudini dei sostituti, resa possibile anche dalla rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;
- l) assicura, anche in relazione alla partecipazione all'attività di organi istituzionali nazionali, esteri e internazionali, la rappresentanza esterna dell'ufficio, personalmente o, ove designato, delegando il Vicario. Quando appare necessario in relazione alle caratteristiche della partecipazione richiesta, il P.N.A. può delegare un procuratore aggiunto o un sostituto procuratore nazionale, dandone comunicazione agli altri magistrati dell'Ufficio;
- m) quando è prevista la presenza di un magistrato della D.N.A. in comitati, commissioni e gruppi di lavoro esterni alla D.N.A. comunque denominati, procede all'individuazione dei magistrati destinati a comporli previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore, adottando, in ogni caso, criteri diretti a garantire il qualificato contributo della D.N.A. e, contestualmente, alla valorizzazione delle specifiche esperienze professionali ed attitudini dei magistrati e curando che sia assicurata una periodica rotazione;
- n) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;
- o) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti, anche di ricerca;
- p) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D. Lgs. n. 106/2006<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione. – 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. 2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. 4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.



Com	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

### Art. 32

#### *Il Procuratore Nazionale Aggiunto*

1. Il Procuratore Nazionale Aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il P.N.A. per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività dell'Ufficio, la corretta ed equa distribuzione delle risorse, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'attività giudiziaria ed amministrativa di competenza del P.N.A. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli e le altre funzioni delegate dal P.N.A., che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.
2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Procuratore Aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria e con ogni altro ente o istituzione chiamato a realizzare rapporti di collaborazione con la D.N.A. Cura, nell'ambito della sezione o del gruppo di lavoro che coordina, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale, nonché il costante confronto fra i magistrati, finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative.
3. In caso di contrasto con i magistrati, il Procuratore Aggiunto ne riferisce al P.N.A.
4. L'attribuzione ai Procuratori Aggiunti delle funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo comunque denominato, valutate le esigenze dell'ufficio, avviene sempre previo esperimento di interpello e, comunque, sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati con le funzioni di procuratore aggiunto all'ufficio con delibera del C.S.M., che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.
5. La delega è revocabile con provvedimento motivato del P.N.A. sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso al C.S.M. attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere con le eventuali osservazioni del magistrato interessato. Si applicano i commi 5 e 7 dell'art. 15 della presente circolare.
6. In ogni caso, il P.N.A. assicura il mantenimento in capo al Procuratore Aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.
7. Il Procuratore Aggiunto svolge le ulteriori funzioni giudiziarie, oltre quelle di coordinamento e direzione del gruppo o della sezione, in misura ridotta rispetto agli altri magistrati ed in quota proporzionale alle concorrenti competenze di direzione e coordinamento. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.
8. Si applicano le previsioni in materia di assegnazioni, co-assegnazioni e direttive, dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.
9. Le previsioni della presente circolare relative al Procuratore Aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal P.N.A. deleghe generali e compiti di direzione, collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario.

### Art. 33

#### *Il Vicario*

1. Il P.N.A. può designare, con decreto motivato, solo tra i Procuratori Aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento.
2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006<sup>28</sup>, per il quinquennio successivo al

<sup>28</sup> Art. 45 (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni (1). 2. Alla



Com	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.

3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

4. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore Aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

5. Qualora non sia nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore Aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

### Art. 34

#### *Il progetto organizzativo*

1. Il P.N.A., salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di P.N.A. nel corso del periodo di validità di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla scadenza è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

2. I criteri di organizzazione della D.N.A. sono stabiliti sulla base di una valutazione analitica dei flussi di lavoro, nonché di un'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale relativa al territorio nazionale, tenuto anche conto del contesto della criminalità organizzata internazionale, ed ai singoli distretti di competenza delle procure presso le quali svolgono funzioni di collegamento i magistrati dell'Ufficio. Sulla base dell'analisi appena indicata, nel progetto organizzativo sono istituite le articolazioni interne dell'Ufficio, individuate in sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri preventivamente stabiliti, a comporli e a coordinarli. Con il progetto organizzativo, il P.N.A. individua, altresì, gli obiettivi organizzativi, di analisi criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare

---

scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reelezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne' direttive ne' semidirettive.

Art. 46 (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni. 2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.



<i>Csm</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

- a) la costituzione delle sezioni o dei gruppi di lavoro comunque denominati;
- b) le regole per lo svolgimento dell'interpello ed i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori alle sezioni o ai gruppi di lavoro, elaborati in modo da valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati e le pregresse esperienze professionali;
- c) i criteri di formazione, assegnazione e di co-assegnazione dei dossier di lavoro, individuati preferibilmente sulla base di meccanismi di assegnazione di natura automatica;
- d) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti;
- e) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione di singoli dossier di lavoro e della revoca dell'assegnazione del sostituto procuratore ad una sezione o gruppo di lavoro;
- f) l'indicazione dei singoli atti o delle categorie di atti per i quali è richiesta l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 40 della presente circolare;
- g) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.

5. Il progetto organizzativo contiene, eventualmente:

- a) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n.106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;
- b) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o delle altre funzioni loro delegate dal capo dell'ufficio;
- c) i protocolli di lavoro interni.

### **Art. 35**

#### *Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni*

1. Il P.N.A. redige il progetto organizzativo e/o le sue successive modifiche più rilevanti con la partecipazione dei magistrati dell'ufficio e previa assemblea generale, della quale è redatto verbale da allegare al progetto. Redige una proposta del provvedimento che intende adottare e lo comunica ai magistrati, i quali possono proporgli osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il P.N.A. adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.

2. Le variazioni al progetto organizzativo relative alla costituzione dei gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori nazionali aggiunti e dei sostituti procuratori nazionali, ai criteri di assegnazione dei dossier di lavoro nonché quelle relative alla disciplina della revoca sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui al comma primo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa.

3. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'Ufficio e direttamente trasmesse dal P.N.A. al C.S.M. In questo caso, ove il Procuratore o il C.S.M. lo ritengano necessario, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

4. Il Procuratore della Repubblica trasmette i decreti di cui commi 1 e 2 al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario di Roma, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al P.N.A., esprime il proprio parere entro trenta giorni.



5. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al P.N.A.
6. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al P.N.A. eventuali osservazioni e specifici rilievi.
7. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al P.N.A. e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.
8. E' istituito presso la Settima commissione referente, per la compiuta e costante informazione anche statistica del C.S.M., il "fascicolo dell'organizzazione della Procura Nazionale" nel quale sono inseriti il progetto organizzativo, le sue conferme, le modifiche e variazioni, i provvedimenti sulle assegnazioni dei magistrati ai gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti con i relativi provvedimenti del C.S.M. ed ogni altro documento avente significativo riflesso sulla organizzazione interna, secondo le modalità informatiche disciplinate dal C.S.M.
9. Il conferimento di incarichi stabili di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo, è sempre adottato con provvedimento motivato, è preceduto da interpellato e segue il procedimento per l'adozione delle variazioni previsto al comma 2.

### **Art. 36**

#### *Provvedimenti attuativi*

1. Il P.N.A., nell'adozione dei provvedimenti attuativi, è tenuto al rispetto, oltre che della normativa primaria e secondaria, dei criteri e delle disposizioni fissate nel progetto organizzativo, salva la ricorrenza di esigenze sopravvenute o non prevedibili, da esplicitare con adeguata motivazione.
2. Il P.N.A. comunica a tutti i magistrati dell'ufficio, all'esito dell'interpello, i provvedimenti sulle assegnazioni alle sezioni, ai gruppi di lavoro ed agli organi istituzionali cui la D.N.A. è chiamata a partecipare, nonché i provvedimenti che incidono sulle assegnazioni dei dossier di lavoro. I magistrati interessati possono fare osservazioni nel termine di dieci giorni. Il Procuratore trasmette tali provvedimenti al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere. In tal caso si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 35.
3. I provvedimenti attuativi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 possono essere trasmessi al C.S.M. dal P.N.A. o dal magistrato interessato. Si applicano, ove ritenuto necessario dal Consiglio, i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 35.

### **Art. 37**

#### *Assegnazione e co-assegnazione*

1. Il P.N.A. assegna ai magistrati dell'Ufficio singoli dossier di lavoro relativi a tutte le attività giudiziarie ed amministrative della D.N.A. Nell'esercizio del potere di assegnazione e di co-assegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 34, commi 3 e 4, lett. b) e, in particolare, tiene conto dello svolgimento, da parte del singolo magistrato, delle funzioni stabilite dall'art. 371 *bis*, comma 3, lett. a) c.p.p.
2. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più dossier di lavoro, ovvero il compimento di singoli atti. In tale ultimo caso, il P.N.A. adotta provvedimento motivato.
3. La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del dossier di lavoro.
4. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la titolarità nello svolgimento delle attività necessarie e nella determinazione degli esiti finali del dossier di lavoro.



<i>Com</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

5. Con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un dossier di lavoro, il P.N.A. può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.

#### **Art. 38**

##### *Assegnazione di singoli atti*

1. L'assegnazione dello svolgimento di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

#### **Art. 39**

##### *Designazione per l'udienza*

1. Il P.N.A. definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza.
2. Nel corso delle udienze, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, lett. a), b), d), e) c.p.p. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

#### **Art. 40**

##### *Visti*

1. Il P.N.A., al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione giudiziaria ed amministrativa oggetto dei singoli dossier di lavoro assegnati ai magistrati, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti compiuti dai sostituti procuratori nazionali siano a lui ovvero al procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".
2. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal P.N.A. ed ha lo scopo di favorire il confronto tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il P.N.A.
3. Quando è richiesta l'apposizione del "visto", il magistrato assegnatario del dossier di lavoro o del procedimento di prevenzione trasmette il provvedimento adottato al P.N.A., o al Procuratore Nazionale aggiunto delegato, prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il P.N.A., il Procuratore Nazionale Aggiunto ed il magistrato assegnatario avviano una specifica interlocuzione, considerando sia le esigenze di coordinamento, sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto e procurano di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dalla presente Circolare, il P.N.A. dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.
5. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del dossier di lavoro e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.
6. Per talune categorie di atti – specificamente indicati nel progetto organizzativo – il P.N.A. può prevedere, in luogo dell'apposizione del "visto" e per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2, l'adozione dell'atto con firma congiunta da parte del sostituto procuratore nazionale e del medesimo P.N.A. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.
7. Le regole previste ai commi precedenti non trovano applicazione per le deleghe in materie amministrative.



<i>Csm</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

#### **Art. 41**

##### *Revoca dell'assegnazione*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, se nel corso dell'attività giudiziaria o nell'esercizio di funzioni amministrative relative ad un dossier di lavoro il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal P.N.A., in via generale o con l'assegnazione, ovvero si determina tra il magistrato assegnatario e il P.N.A. contrasto circa le relative modalità di applicazione, il P.N.A., con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del dossier di lavoro al quale si riferisce il contrasto.
2. La revoca può intervenire fino a quando il dossier di lavoro non risulti definito.
3. Prima di procedere alla revoca, il P.N.A. consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il dossier oggetto di revoca è riassegnato rispettando i criteri generali relativi alle assegnazioni dei dossier di lavoro contenuti nel progetto organizzativo.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al P.N.A., che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché sia verificata la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il P.N.A. trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M..
6. Il P.N.A., qualora ritenga che l'immediata trasmissione degli atti al C.S.M. pregiudichi le esigenze di segretezza delle attività in corso, adotta provvedimento motivato, con il quale differisce l'inoltro della documentazione, non appena le stesse siano venute meno.
7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al P.N.A. le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
8. Il provvedimento adottato dal C.S.M. ai sensi del comma 7 è comunicato al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello ed è inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

#### **Art. 42**

##### *Rinuncia all'assegnazione*

1. Nei casi indicati dagli articoli 37, 38, 40 e 41 il magistrato assegnatario, se ritiene che il contrasto con il P.N.A. o con il Procuratore Aggiunto delegato non sia sanabile, può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del dossier di lavoro, rimettendolo al P.N.A. per l'eventuale nuova assegnazione, secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni.
2. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i co-assignatari.
3. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del dossier di lavoro e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del P.N.A. Essi possono essere trasmessi, dal P.N.A. o dal magistrato, al C.S.M. per la presa d'atto.

#### **Art. 43**

##### *Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie*

1. Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il P.N.A.:



<i>Csm</i>	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

- a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con le ragioni di urgenza nella trattazione dei dossier di lavoro, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa;
- b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Magistrati dell'ufficio ed al Rid della D.N.A.;
- c) cura che le risorse informatiche dell'Ufficio, ed in particolare le banche dati in uso alla D.N.A., siano rese disponibili per tutti i magistrati dell'Ufficio, adottando criteri organizzativi che consentano ai magistrati l'efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 371 bis, comma 3, lett. a) c.p.p.;
- d) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

**PARTE IX  
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE  
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

**Art. 44**

*Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione*

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle della Corte di Cassazione, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari.
2. Il progetto organizzativo è trasmesso al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione e al C.S.M. per la presa d'atto.

**PARTE X  
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE PROCURE  
PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI**

**Art. 45**

*Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni*

Le disposizioni della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, in quanto compatibili e nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni" di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018.

**PARTE XI  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 46**

*Norma di rinvio*

1. Agli uffici requirenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (adottata con delibera del 23 luglio 2020), in tema di: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), collaborazione di un magistrato delegato (art. 15), tutela della genitorialità (art.262),magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 263), tutela della genitorialità e della malattia (art. 264), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 268), referente informatico (art. 205), referente per la formazione (art. 206) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 207 e 208), componente della Struttura tecnica per



Csm	Roma	17/12/2020
	Protocollo	P 18269/2020

l'organizzazione (artt. 209, 210), componente dei consigli giudiziari (artt. 211 e 212), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 256-270, escluso l'art. 260).

2. Agli uffici requirenti si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute:

- a) nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019);
- b) nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018).

#### **Art. 47**

##### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni della presente Circolare entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea plenaria del C.S.M. Esse sostituiscono ogni altra previsione incompatibile contenuta in precedenti circolari.

2. I Procuratori Generali presso la Corte d'Appello, il P.N.A. ed i Procuratori della Repubblica, entro tre mesi dall'entrata in vigore, ove necessario, adeguano i progetti organizzativi o parte di essi alle disposizioni della presente circolare.

■ **SEGRETARIO GENERALE**

*(Paola Piraccini)*

*Paola Piraccini*